




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
ulteriori disposizioni in materia di aree protette

A.C. 4144

Schede di lettura

n. 518

19 dicembre 2016

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

*Modifiche alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e ulteriori disposizioni in materia
di aree protette*

A.C. 4144

n. 518

19 dicembre 2016

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

☎ 066760-9253 – ✉ st_ambiente@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: AM0226.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Premessa (<i>Lo stato attuale delle aree naturali protette</i>)	3
▪ Nota introduttiva	5
▪ Articolo 1 Classificazione delle aree naturali protette (<i>Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991</i>)	7
▪ Articolo 2 (<i>Contributo di sbarco a favore delle aree protette</i>)	12
▪ Articolo 3 Istituzione parchi nazionali e riserve naturali (<i>Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991</i>)	14
▪ Articolo 4 Ente Parco (<i>Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991</i>)	15
▪ Articolo 5 Regolamento del parco, piano per il parco (<i>Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991</i>)	24
▪ Articolo 6 Nulla osta (<i>Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991</i>)	32
▪ Articolo 7 Indennizzi (<i>Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991</i>)	34
▪ Articolo 8 Entrate dell'Ente parco (<i>Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991</i>)	35
▪ Articolo 9 Gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette (<i>Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991</i>)	45
▪ Articolo 10 Istituzione di aree protette marine (<i>Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991</i>)	50
▪ Articolo 11 Gestione delle aree protette marine (<i>Modifica all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991</i>)	55
▪ Articolo 12 Programma triennale per le aree protette marine (<i>Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991</i>)	63
▪ Articolo 13 Vigilanza sui gestori di aree protette di rilievo internazionale e nazionale (<i>Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991</i>)	70
▪ Articolo 14 Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali (<i>Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991</i>)	71
▪ Articolo 15 Organizzazione amministrativa del parco naturale	

regionale (<i>Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991</i>)	73
▪ Articolo 16 Poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta (<i>Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991</i>)	75
▪ Articolo 17 (<i>Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991</i>)	76
▪ Articolo 18 Comitato nazionale per le aree protette. Relazione al Parlamento (<i>Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991</i>)	80
▪ Articolo 19 Parco del Matese e Parco di Portofino (<i>Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991</i>)	82
▪ Articolo 20 Parco nazionale dello Stelvio (<i>Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991</i>)	83
▪ Articolo 21 Aree marine di reperimento (<i>Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991</i>)	85
▪ Articolo 22 (<i>Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991</i>)	87
▪ Articolo 23 (<i>Modifiche alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso</i>)	90
▪ Articolo 24 Autorizzazione paesaggistica (<i>Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004</i>)	92
▪ Articolo 25 (<i>Comitato paritetico per la biodiversità</i>)	94
▪ Articolo 26 Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale (<i>Modifiche alla legge n. 349 del 1986</i>)	95
▪ Articolo 27 (<i>Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po</i>)	97
▪ Articolo 28 (<i>Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici</i>)	101
▪ Articolo 29 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	104

Schede di lettura

Premessa

(Lo stato attuale delle aree naturali protette)

La conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla [classificazione delle aree naturali protette](#) ed ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il [D.M. 27 aprile 2010](#) (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010).

L'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette ([Doc. CXXXVIII, n. 4](#), presentato alla Camera il 5 ottobre 2016) sottolinea che dal citato elenco si "rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste". Nella medesima relazione viene sottolineato che "nel 2015 è stata avviata la procedura per la predisposizione del 7° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette".

Alle succitate aree protette vanno aggiunte le zone di protezione facenti parte della [rete europea "Natura 2000"](#) (istituita con la c.d. direttiva habitat n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997, a sua volta integrato con il D.P.R. 120/2003), concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo.

Nella citata relazione del Ministero dell'ambiente viene sottolineato che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria – SIC e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione - ZSC¹) e di

¹ Il D.P.R. 357/97, in linea con le norme della c.d. direttiva habitat, detta le seguenti definizioni:

- sito di importanza comunitaria (SIC): un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000», al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- zona speciale di conservazione (ZSC): un SIC designato dal Ministro dell'ambiente, con apposito decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di

cui fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE)². In riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (parchi nazionali, aree marine protette e riserve statali), tale sovrapposizione, infatti, raggiunge quasi il 79%.

Nella medesima relazione si segnala che è attualmente in corso il processo di designazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), che prevede l'individuazione di misure sito specifiche, e che nel 2015, è proseguito il lavoro mirato all'integrazione di tali misure, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle aree naturali protette di rilievo nazionale. Questo impegno - sempre secondo la medesima relazione - "si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle ZSC, con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione n. 2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti".

Informazioni dettagliate ed aggiornate sulle zone SIC, ZSC e ZPS individuate nel territorio nazionale, con i link ai decreti di designazione, sono disponibili nella sezione "[SIC, ZSC e ZPS in Italia](#)" del sito *web* del Ministero dell'ambiente.

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

² L'art. 4 della direttiva 2009/147/CE dispone che per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto delle specie minacciate di sparizione; delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; nonché di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat. Lo stesso articolo prevede, tra l'altro, che gli Stati membri classifichino in particolare come zone di protezione speciale (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva e che gli stessi Stati membri adottino misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente.

Nota introduttiva

La proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 in un testo risultante dall'unificazione degli [Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012](#)).

L'approvazione dell'Assemblea ha chiuso un iter, avviato nel settembre 2013, nel corso del quale sono state svolte anche numerose [audizioni informali](#).

Il testo unificato consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

L'**articolo 1** interviene sulla classificazione delle aree naturali protette e disciplina la definizione di parchi nazionali con estensione a mare.

L'**articolo 2** consente di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi per la tutela dell'ambiente in taluni comuni.

L'**articolo 3** prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione delle aree protette in cui siano ricompresi siti militari.

Gli **articoli 4 e 5** contengono numerose modifiche che riguardano rispettivamente la disciplina dell'ente parco e quella del regolamento e del piano del parco.

Gli **articoli 6 e 7** intervengono rispettivamente sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco e su quella riguardante gli indennizzi.

L'**articolo 8** detta un'articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell'Ente parco.

L'**articolo 9** introduce nuove disposizioni per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette.

Gli **articoli 10, 11 e 12** modificano rispettivamente la disciplina per l'istituzione, la gestione e la programmazione delle aree protette marine.

L'**articolo 13** riguarda la vigilanza sui gestori di aree protette di rilievo internazionale e nazionale.

Gli **articoli 14 e 15** intervengono sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria, e l'organizzazione amministrativa.

L'**articolo 16** attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, attualmente esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo.

L'**articolo 17** modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge quadro.

L'**articolo 18** prevede l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette.

L'**articolo 19** istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino.

L'**articolo 20** precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

Le modifiche di cui all'**articolo 21** sono volte a prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine, nonché a ridenominare le aree marine di reperimento di Capo d'Otranto e di Capo Spartivento.

L'**articolo 22** modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

L'**articolo 23** prevede il trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso in due distinti comuni del Parco.

L'**articolo 24** attribuisce all'ente parco nazionale la competenza a svolgere funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali.

L'**articolo 25** attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.

L'**articolo 26** modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.

L'**articolo 27** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po.

L'**articolo 28** disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici.

L'**articolo 29**, infine, reca la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 1

Classificazione delle aree naturali protette

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 1, modificando in più punti l'articolo 2 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo quella riguardante le aree protette marine, disciplina l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, reca misure per le aree protette inserite nella rete "Natura 2000" e per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA.

Comma 1, lettera a) - Le classificazioni delle aree naturali protette (art. 2, commi 1-4, L. 394/91)

L'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce i commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 394/1991, in cui, rispettivamente, sono definite le tre classificazioni per le aree naturali protette (parchi nazionali, parchi naturali regionali, e riserve naturali, commi da 1 a 3), e sono richiamate le norme che disciplinano le aree protette in ambiente marino (comma 4).

La principale novità è rappresentata dal **nuovo comma 4**, che inserisce la **classificazione** riferita alle **aree protette marine**.

Le classificazioni relative ai **parchi nazionali**, **parchi naturali regionali** e alle **riserve naturali** non presentano differenze significative rispetto ai vigenti commi 1-3 dell'art. 2 della legge quadro 394/1991. La nuova definizione relativa alla classificazione dei **parchi nazionali** prevede siano costituiti, tra l'altro, anche da "**eventuali estensioni a mare**". Nelle classificazioni relative ai parchi regionali e alle riserve naturali non si fa più riferimento rispettivamente ai parchi costituiti eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa e a riserve naturali costituite da aree marine.

Per quanto riguarda le aree marine, il **nuovo comma 4** prevede, in modo identico alla definizione recata dall'art. 25 della legge n. 979 del 1982 (legge per la difesa del mare) sulle riserve marine, che le **aree protette marine** sono costituite: da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Inoltre, il nuovo comma 4 prevede che le **aree protette marine** si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, come già prevede la norma vigente, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013. Nel nuovo comma 4 confluisce, quindi, la definizione

riguardante le riserve marine prevista dall'art. 25 della citata legge n. 979 del 1982, il cui riferimento normativo, conseguentemente, non viene più richiamato.

Il **protocollo di Ginevra** prevede in particolare, all'articolo 3 che dette aree devono essere create al fine di salvaguardare in particolare: a) i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico, la diversità genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le loro zone di riproduzione e i loro habitat, i tipi rappresentativi di ecosistemi e i processi ecologici; b) i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo. L'articolo 4 prevede linee direttrici e, per quanto necessario, norme o criteri comuni concernenti in particolare: a) la scelta di aree protette; b) la creazione di aree protette; c) la gestione di aree protette; d) la notificazione di informazioni sulle aree protette.

La **legge 31 dicembre 1982, n. 979**, reca disposizioni per la **difesa del mare**. In tale ambito, gli articoli da 25 a 32 dispongono in merito alle **riserve marine**; in particolare, l'**art. 25**, come sopra anticipato, stabilisce che le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Nel corso della legislatura è proseguito il percorso di attuazione della **Strategia Nazionale per la Biodiversità** (elaborata con l'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010), che rappresenta un importante strumento per l'attuazione della [Convenzione sulla Diversità Biologica](#) (adottata il 5 giugno del 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, e ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 1994). Nella G.U. n. 206 del 5 settembre 2014 sono infatti stati pubblicati i seguenti due documenti attuativi della SNB, approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014: [1° rapporto sull'attuazione della SNB \(periodo 2011-2012\)](#) e [SNB: prime indicazioni programmatiche fino al 2015](#). Nella seduta del 26 maggio 2016, la Conferenza unificata ha approvato i seguenti ulteriori documenti: [accordo sullo schema di 2° rapporto sull'attuazione della SNB \(periodo 2013-2014\)](#) e [intesa sulla revisione intermedia della SNB fino al 2020](#).

Comma 1, lettera a) - Le aree protette transfrontaliere (art. 2, comma 5, L. 394/91)

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)** sostituisce il **comma 5 dell'articolo 2 della legge 394/1991**, che consente al Comitato per le aree naturali protette di operare ulteriori classificazioni per le finalità della medesima legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 di esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici.

Si **prevede** la possibilità, per le aree naturali protette di cui ai nuovi commi da 1 a 4, prossime al confine di Stato, di essere costituite come **aree protette transfrontaliere** sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali.

Nel caso in cui l'area interessata sia un **parco naturale** o una **riserva naturale regionale**, si demanda la costituzione dell'area protetta transfrontaliera ad un accordo stipulato sentita la Regione interessata, per quanto di competenza. Con tale atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite altresì le procedure di partecipazione dell'ente di gestione dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

Comma 1, lettera a) - I parchi nazionali con estensione a mare (art. 2, comma 5-bis, L. 394/91)

Il **nuovo comma 5-bis** dell'articolo 2 della legge quadro sulle aree protette, in linea con la citata definizione contenuta nella classificazione relativa ai parchi nazionali di cui al comma 1, classifica i **parchi nazionali con estensione a mare** come **parchi nazionali terrestri** ricomprendenti le **aree protette marine contigue** ai medesimi parchi.

L'integrazione delle aree protette marine nei parchi nazionali è effettuata previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 1, della legge quadro, novellato dall'articolo 10 del testo in esame.

La norma dispone altresì che nei **parchi nazionali con estensione a mare** si applicano, per la parte marina, le disposizioni relative alle aree protette marine.

Comma 1, lettera a) - Le aree naturali inserite nella rete "Natura 2000" (art. 2, commi 5-ter-5-quinquies, L. 394/91)

I **nuovi commi da 5-ter a 5-quinquies** prevedono misure per le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" e per la loro gestione.

Il **nuovo comma 5-ter** stabilisce che le **aree** del territorio nazionale, inserite nella [rete europea "Natura 2000"](#), concorrono, con il sistema delle **aree naturali protette**, ai fini della **conservazione della biodiversità**.

In particolare, la norma specifica che si tratta di **aree** del territorio nazionale inserite nella **rete** ecologica europea denominata "**Natura 2000**" in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Alle suddette aree della **rete "Natura 2000"** si **applicano** le norme del citato **D.P.R. n. 357 del 1997** (come integrato dal D.P.R. 120/2003) e le relative misure di conservazione del **decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2007**, recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Il **nuovo comma 5-quater** affida la **gestione** dei **siti di importanza comunitaria (SIC)** e delle previste **zone speciali di conservazione (ZSC)**, di cui alla direttiva 92/43/CEE, e delle **zone di protezione speciale (ZPS)**, di cui alla direttiva 2009/147/CE, laddove rientranti, in parte o del tutto, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale, in un'area marina protetta, al **corrispondente ente gestore**.

In base al **nuovo comma 5-quinquies**, ai soggetti gestori delle aree naturali protette può essere affidata anche la gestione delle aree esterne a quelle inserite nella **rete ecologica europea** denominata "**Natura 2000**".

Comma 1, lettera b) - L'istituzione di un nuovo parco (art. 2, comma 9-ter, L. 394/91)

Il **nuovo comma 9-ter** stabilisce che l'istituzione di un **nuovo parco** "assorbe" (*si valuti in proposito l'opportunità di una sostituzione di tale parola ai fini di una migliore formulazione della norma*) **tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali** che sono comprese nel suo territorio.

Comma 1, lettera b) - I compiti dell'ISPRA (art. 2, comma 9-quater, L. 394/91)

Il **nuovo comma 9-quater** attribuisce all'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** lo svolgimento di una serie di **funzioni** di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca per le **aree naturali protette**, la **biodiversità** e la **protezione degli ambienti marini e costieri**, individuate con **decreto del Ministero dell'ambiente** nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Si prevede, pertanto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, l'adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

L'ISPRA, istituito con il decreto-legge n. 112 del 2008, è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che se ne avvale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.

Si ricorda inoltre che la legge n. 132 del 28 giugno 2016 ha previsto l'istituzione del **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, la legge entrerà in vigore il 14 gennaio 2017.

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale, e la cui determinazione è demandata ad apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente,

che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Sistema agenziale mira ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale. Nell'ambito del sistema, l'ISPRA dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente.

Comma 2 - Clausola di invarianza finanziaria

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le attività disciplinate dall'articolo in commento devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 **(Contributo di sbarco a favore delle aree protette)**

L'**articolo 2** consente ai **comuni** ubicati **nelle isole minori** (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti **aree protette** di destinare il **gettito** del **contributo di sbarco** per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla **tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale**. A tale scopo il contributo di sbarco può essere **maggiorato di due euro**.

Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai **comuni** che fanno parte di **un'area protetta marina**, ancorché non ubicati in isole minori.

Più in dettaglio, il **comma 1** consente ai **comuni** che hanno **sede giuridica** nelle **isole minori** in cui sono presenti **aree protette terrestri o marine**, nonché ai **comuni** nel cui territorio insistono **isole minori** ove sono presenti aree protette terrestri o marine, di destinare il **gettito** del **contributo di sbarco** (di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) al fine di **finanziare**, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti:

- alla **tutela ambientale**;
- alla conservazione della **biodiversità**;
- al **ripristino** o al restauro di **ecosistemi naturali** e del **patrimonio archeologico e culturale**;
- alla **promozione del turismo sostenibile** del territorio;
- ad **attività di educazione ambientale**.

Si ricorda che il **contributo di sbarco**, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale) ha **sostituito la previgente imposta di sbarco**; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. **L'istituzione del contributo di sbarco è riservata** dalla vigente normativa ai **comuni** che hanno sede giuridica nelle **isole minori** e i comuni nel cui territorio insistono isole minori.

Il novellato articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dispone che il contributo sia istituito con regolamento e sia applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Rispetto alla precedente imposta sono state anche **ampliate le finalità** cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Si prevede inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.

Sono riprodotte, in relazione al contributo di sbarco, le disposizioni proprie della previgente imposta di sbarco in tema di: responsabilità dei vettori in ordine al versamento

(con diritto di rivalsa sui soggetti passivi); presentazione della dichiarazione e ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti; disciplina delle esenzioni.

Il **comma 2** consente ai **comuni delle isole minori** in cui vi sono **aree protette** di **deliberare una maggiorazione**, fino ad un **massimo di 2 euro**, del contributo di sbarco. Con le norme in esame si introduce dunque **un'ulteriore ipotesi di maggiorazione del contributo di sbarco** rispetto a quelle previste *ex lege*.

Si ricorda infatti che il contributo di sbarco è istituito nella **misura massima** di euro **2,50** e può essere **elevato a 5 euro** dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere **elevato a 5 euro** dai comuni anche in relazione all'accesso a **zone disciplinate nella loro fruizione** per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il **comma 3** estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai **comuni** che fanno parte di **un'area protetta marina, indipendentemente dalla propria ubicazione in isole minori** con le stesse finalità e modalità previste dalla disciplina vigente.

Articolo 3
Istituzione parchi nazionali e riserve naturali
(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

L'**articolo 3** prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

In particolare, la norma, che modifica l'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, introduce il **comma 2-bis**, in cui si prevede che, qualora **il territorio del parco o della riserva naturale** ricomprenda **siti militari**, si proceda all'istituzione del parco o della riserva **sentito il Ministero della difesa**, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Si segnala che l'articolo 10 del disegno di legge in esame, nel disciplinare l'istituzione delle aree marine protette, prevede che il decreto istitutivo sia adottato dal Ministro dell'ambiente anche di concerto con il Ministro della difesa per le aree di interesse militare.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 394 del 1991 riguardano rispettivamente i parchi nazionali e le riserve naturali statali. L'articolo, trattando della istituzione delle aree naturali protette nazionali, prevede, al comma 1, che i parchi nazionali siano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, mentre il comma 2 stabilisce che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

Articolo 4
Ente Parco
(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991), apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.

Comma 1, lettera a)- Disciplina dell'Ente parco - (art. 9, commi 1-3, della L. 394/91)

Il **comma 1** dell'articolo 9 della legge 394/91 riproduce la norma vigente, che prevede che l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

La nuova formulazione del **comma 2** del citato articolo 9 **esclude la Giunta esecutiva dagli organi dell'Ente parco**. Conseguentemente restano organi dell'ente (già previsti dalla disciplina vigente): il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del parco.

Il **nuovo comma 3** ribadisce la **durata dell'incarico** dei suddetti organi pari a **cinque anni**, già prevista dal comma 12 dell'art. 9, soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 in commento, e introduce in tale ambito la **possibilità di conferma del mandato** dei suddetti organi **per una sola volta**.

Comma 1, lettera a) - Presidente dell'Ente parco - (art. 9, commi 4-8 e comma 4-bis, della L. 394/91)

Il comma 1, lettera a), disciplina in modo dettagliato, con l'introduzione dei nuovi commi 4-8 e del comma 4-bis dell'art. 9 della legge 394/91, diversi aspetti relativi alla figura del Presidente dell'Ente parco, riguardanti le procedure di nomina, l'incompatibilità, le funzioni attribuite e l'indennità prevista per lo svolgimento delle attività indicate.

La procedura per la nomina del Presidente e la proroga della carica (art. 9, commi 4 e 5, L. 394/91)

La procedura di nomina del Presidente dell'Ente Parco è regolata dal nuovo comma 4 dell'art. 9 della legge n. 394/91, che sostituisce ed integra con norme più dettagliate quanto previsto nel comma 3 del citato art. 9, che si limita a prevedere che il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

La nuova procedura prevede che il Presidente è nominato:

- con **decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni** nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Rispetto alla norma vigente, **non è più prevista l'intesa delle province autonome di Trento e Bolzano**³;
- nell'ambito di una **terna proposta dal Ministro** e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private;

Entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta proposta del Ministro, i presidenti delle **Regioni** interessate esprimono l'intesa su uno dei **candidati proposti ovvero il proprio dissenso**, con esplicito e motivato riferimento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta.

Decorso il suddetto termine senza il raggiungimento dell'intesa, il **Ministro dell'ambiente è autorizzato a procedere alla nomina** motivata del Presidente, scegliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella suddetta terna, sentite le **Commissioni parlamentari competenti** in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere.

L'attuale procedura prevede che il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Sullo schema di decreto, in virtù del disposto dell'art. 1 della L. 14/1978, è richiesto il parere delle commissioni permanenti competenti per materia.

Il nuovo comma 5, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, nelle more della nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, prevede la **proroga delle cariche del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo**.

In tale caso, la norma in commento prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina relativa alla proroga degli organi amministrativi.

³ Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale si ricorda che:

- lo statuto della regione **Trentino Alto-Adige** prevede che la materia della *"tutela del paesaggio"* nonché la materia *"alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna"* sono ambiti di competenza legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- lo statuto della regione **Friuli Venezia Giulia** stabilisce che la materia *"agricoltura e foreste"* rientra tra gli ambiti di competenza legislativa della regione; al contempo, la regione ha *"facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione"*, tra le altre, nelle materie della *"tutela del paesaggio, della flora e della fauna"*;
- lo statuto della regione **Valle d'Aosta** ricomprende la materia *"turismo e tutela del paesaggio"* negli ambiti di competenza legislativa della regione;
- lo statuto della regione **Sicilia** ricomprende la materia *"tutela del paesaggio"* negli ambiti di competenza legislativa della regione;
- lo statuto della regione **Sardegna** attribuisce alla competenza legislativa della regione la materia *"agricoltura e foreste"*.

In particolare, l'articolo 3 del D.L. 293/1994 stabilisce la proroga per gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini prefissati per non più di quarantacinque giorni. Durante il periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili, fornendo precise indicazioni riguardo ai motivi di urgenza e indifferibilità.

Le funzioni, i permessi, le indennità e le incompatibilità del Presidente (art. 9, commi 6-8 e comma 4-bis, L. 394/91)

Il **nuovo comma 6** definisce le **funzioni del Presidente** dell'Ente Parco, confermando le funzioni già previste dal vigente comma 3 dell'art. 9 - e cioè le funzioni di **rappresentanza legale** dell'Ente parco, di **coordinamento** dell'**attività** dell'Ente, di esercizio di **compiti delegati dal Consiglio Direttivo** e di **adozione** di **provvedimenti urgenti ed indifferibili** sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva – e integrandole con le **funzioni di indirizzo e programmazione** e **fissazione e verifica** degli **obiettivi** in merito all'attività dell'Ente parco.

Il **nuovo comma 7** prevede l'applicazione **al Presidente dell'Ente Parco e ai componenti del Consiglio Direttivo** delle disposizioni vigenti in materia di **permessi** e di **licenze per l'assenza dal servizio**.

Nello specifico, si stabilisce l'applicazione dell'articolo 79, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con riferimento a **sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane** dei comuni, **presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti**.

Il comma 4 del citato articolo 79 prevede la possibilità di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro, per un massimo di 48 ore lavorative al mese, per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I commi 5 e 6 riconoscono inoltre il diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato e richiedono ai lavoratori interessati di documentare prontamente e puntualmente, mediante attestazione da parte dell'ente, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i usufruiscono dei permessi, retribuiti e non retribuiti.

Ai sensi del **nuovo comma 8**, al **Presidente** dell'Ente Parco spetta una **indennità onnicomprensiva**, che dovrà essere fissata con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

Il vigente comma 12-bis dell'articolo 9 della legge 394/1991 (ora sostituito con il nuovo comma 12-bis dal comma 1, lettera f) dell'articolo 4 in esame, vedi infra) prevede l'assegnazione a favore del Presidente di una indennità di carica, articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

Il **nuovo comma 4-bis** introduce l'**incompatibilità** della carica di Presidente con qualsiasi incarico elettivo, nonché con gli incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici.

Comma 1, lettera a) - Consiglio Direttivo dell'Ente parco - (art. 9, commi 8-bis - 8-octies, della L. 394/91)

Il comma 1, lettera a), disciplina composizione, procedura di nomina, funzioni e indennità del Consiglio Direttivo dell'Ente parco, attraverso i nuovi commi 8-bis-8-octies che sostituiscono i commi da 4 a 8-bis dell'art. 9 della legge quadro sulle aree protette.

La composizione e la procedura di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco (commi 8-bis – 8-sexies, L. 394/91)

Relativamente alla composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il **nuovo comma 8-bis**, in sostituzione del vigente comma 4 dell'articolo 9 della legge 394/91, prevede un numero di membri **variabile** a seconda del numero dei comuni inclusi nel territorio del parco, diversamente dal comma 4 vigente che invece prevede una composizione del Consiglio Direttivo fissa costituita da otto membri oltre al Presidente.

In particolare, si prevede che il **Consiglio Direttivo** sia **formato dal Presidente** e da **sei componenti**, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e da **otto componenti**, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

La **nomina** dei **membri** del Consiglio Direttivo avviene, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con un **decreto** del Ministro dell'ambiente. La nuova disposizione **non prevede** più il **parere delle regioni**; in particolare, il comma 4 vigente prevede che il Ministro dell'ambiente proceda alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta e, decorso inutilmente detto termine, il Ministro nomina ugualmente i soggetti designati.

I componenti del Consiglio direttivo sono **scelti tra persone qualificate** nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette **o tra i rappresentanti della Comunità del parco**.

In dettaglio, le modalità di designazione dei membri del Consiglio Direttivo recate dal comma 8-ter sono le seguenti:

a) il **50 per cento dei componenti** su designazione **della Comunità del parco** con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco. La norma vigente prevede che quattro membri siano designati dalla Comunità del parco, con voto limitato;

b) il **50 per cento dei componenti**, scelti tra **esperti in materia naturalistica e ambientale**, su designazione:

- nel caso di **Consigli direttivi con sei componenti**, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;
- nel caso di **Consigli direttivi con otto componenti**, uno del Ministro dell'ambiente, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

La norma vigente prevede, invece, che gli altri quattro membri del Consiglio siano designati: uno dalle associazioni di protezione ambientale; uno dal Ministero dell'ambiente; uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; uno dall'ISPRA. Rispetto alla norma vigente, sono coinvolte le associazioni agricole e il componente designato dall'ISPRA è individuato dal Ministero dell'ambiente.

Il **nuovo comma 8-quater** conferma i tempi previsti dal vigente comma 5 dell'art. 9 per l'effettuazione delle designazioni entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza di tale termine, il **Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento del Consiglio** medesimo. Nella norma vigente, invece, l'esercizio di tali funzioni è limitato ad un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.

Si conferma la **decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo**, con conseguente rinnovo della designazione (la norma vigente fissa un termine di quarantacinque giorni per tale rinnovo), per i membri designati dalla Comunità del parco, che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, in caso di cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

Il **nuovo comma 8-quinquies**, analogamente a quanto prevede il vigente comma 6, prevede **l'elezione nel Consiglio direttivo di un vice presidente** scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

Il **nuovo comma 8-sexies**, che ribadisce quanto previsto dal vigente comma 7, prevede che il **Consiglio direttivo** sia legittimamente **insediato** quando sia **nominata la maggioranza dei suoi componenti**.

Le funzioni e le indennità del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco (commi 8-septies, 8-octies e comma 12-bis, L. 394/91)

Il nuovo **comma 8-septies** prevede, in modo analogo al comma 8 vigente, che il Consiglio direttivo deliberi in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, nonché sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco (di cui al nuovo articolo 12). In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La norma vigente prevede che i bilanci sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia. Rispetto al testo vigente, si prevede che i **bilanci sono trasmessi ai due Ministri**, e non è più previsto il parere del Consiglio sul piano pluriennale economico-sociale di cui all'art. 14 vigente, che viene soppresso dall'art. 5, comma 1 lettera c) del testo in esame.

Il **nuovo comma 8-octies** prevede, tra l'altro, che il Consiglio direttivo deliberi lo **statuto dell'Ente parco**, sentito il parere della Comunità del parco, come già prevede il vigente comma 8-bis.

Al Consiglio compete, inoltre, la nomina del Direttore del Parco (vedi *infra*).

In merito alle indennità previste, nel nuovo comma 12-bis, introdotto in luogo del vigente comma 12-bis, dal comma 1, lettera f) dell'articolo 4 in esame, ai **membri del Consiglio direttivo**, incluso il vice presidente, **spettano solo gettoni di presenza** per la partecipazione alle riunioni, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i cui oneri finanziari sono a carico del bilancio dell'Ente parco. Rispetto alla norma vigente non spetta più ai suddetti soggetti il compenso fisso annuo, che costituisce una delle due articolazioni (l'altra è rappresentata dai suddetti gettoni di presenza) della prevista indennità di carica.

Comma 1, lettera b) –Statuto dell'Ente parco - (art. 9, comma 9, della L. 394/91)

Il comma 9 disciplina lo statuto dell'Ente parco e la relativa procedura di approvazione, attualmente regolati dai commi 9 e 8-bis della legge 394/91.

Relativamente ai contenuti, si prevede che lo statuto, oltre alle modalità di partecipazione popolare e alle forme di pubblicità degli atti (già previsti attualmente), definisca le **finalità e le funzioni principali dell'Ente**.

L'organizzazione interna dell'Ente, attualmente definita dallo statuto, è invece demandata a un **regolamento** approvato dal Ministro dell'ambiente, a cui spetta anche disciplinare il funzionamento del medesimo Ente nel rispetto dello statuto.

Si osserva che non è chiaro se sarà adottato un unico regolamento ministeriale o più regolamenti in relazione ai vari parchi. Andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di esplicitare che il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nelle materie di competenza del ministro.

La procedura di approvazione prevede:

- la trasmissione dello statuto al **Ministero dell'ambiente** ai fini della sua **approvazione** (a differenza della norma vigente non è più prevista la verifica di legittimità da parte del Ministero dell'ambiente, che può richiederne un riesame);
- i **pareri** del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia (tali pareri si intendono acquisiti, decorsi trenta giorni dalla richiesta del Ministro).

Comma 1, lettera c) – Collegio dei revisori - (art. 9, commi 10-10bis, della L. 394/91)

Il comma 1, lettera c) introduce i nuovi commi 10 e 10-bis in sostituzione del comma 10 dell'art. 9 della legge 394/91, al fine di disciplinare le funzioni e la composizione del Collegio dei revisori dei conti. Rispetto alla normativa vigente, il comma 10-bis prevede che:

- il **decreto** del Ministro dell'economia di **nomina del Collegio dei revisori dei conti** sia adottato **di concerto con il Ministro dell'ambiente**;

- **dei tre componenti** scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, **uno** sia **designato dal Ministro dell'ambiente**. Gli altri, come già prevede la norma vigente, sono designati: uno dal Ministro dell'economia, in qualità di presidente del Collegio e l'altro dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate;

Al Collegio, come prevede anche il vigente comma 10, spetta il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco. Non è più previsto che le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche dell'Ente parco siano corredate dal parere del Collegio.

Comma 1, lettera d) – Direttore del parco - (art. 9, comma 11, della L. 394/91)

Il nuovo comma 11 affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali a un **direttore, nominato dal Consiglio direttivo**. Il vigente comma 11 prevede che la nomina avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente.

La scelta avviene nell'ambito di una **terna** di soggetti, compilata a seguito di selezione pubblica, in possesso di **laurea specialistica o magistrale** ovvero del diploma di laurea (conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999) e di particolare **qualificazione professionale**. La norma vigente prevede, invece, che il direttore è scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Con riferimento ai titoli di studio citati, si ricorda che la L. 341/1990 aveva previsto – per quanto qui interessa – che le università rilasciassero, a seguito di un corso di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, il diploma di laurea.

A seguito del processo di Bologna del 1999, nel corso del quale i Ministri dell'istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero una dichiarazione congiunta con la costituzione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore, si è pervenuti ad una diversa articolazione dei titoli rilasciati dalle università che, nel sistema delineato dal DM 509/1999, come sostituito dall'attuale DM 270/2004, sono costituiti – sempre per quanto qui interessa – da:

- Laurea, di durata triennale;
- Laurea specialistica (ex DM 509/1999)/magistrale (ex DM 270/2004), di durata biennale.

Alla **selezione pubblica possono partecipare**:

- dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica;
- persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale;
- soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni;
- nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo.

Come prevede anche il comma 11 vigente, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non superiore a cinque anni; viene altresì fissata una durata minima di tre anni.

È prevista la **possibilità di rinnovare** una sola volta il **contratto** da parte del Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione.

Il direttore, dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico.

Il **trattamento economico** è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici e **non possono essere introdotte** in via regolamentare forme di **contingentamento per la selezione**, quali **albi interni**, elenchi e istituti similari, come invece è previsto dal vigente comma 11.

Da ultimo, si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Comma 1, lettera g) – Pianta organica del parco - (art. 9, comma 14, della L. 394/91)

Rispetto alla normativa vigente, si prevede che:

- la **dotazione organica** dell'ente è **approvata dal Ministero dell'ambiente**, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia, il cui parere si intende favorevole, decorso inutilmente un periodo di trenta giorni dalla richiesta;

- il **direttore**, che costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente, è posto **fuori dalla dotazione organica**;

- per il **pagamento delle competenze fisse e accessorie** del personale, entro il 2017, tutti gli Enti parco utilizzino **procedure informatiche** del **Ministero dell'economia** – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Comma 1, lettera g) – Monitoraggio degli obiettivi del parco - (art. 9, comma 14-bis, della L. 394/91)

Il **comma 1, lettera g)** introduce con l'aggiunta del **nuovo comma 14-bis** disposizioni volte a prevedere **strumenti di verifica della realizzazione degli obiettivi** per la conservazione della biodiversità, nonché dell'impiego delle risorse assegnate a tali scopi.

A tale fine, si prevede l'emanazione di un **decreto del Ministro dell'ambiente** per l'adozione di **specifiche direttive** rivolte agli Enti Parco per l'individuazione di adeguati indicatori dello stato di conservazione della biodiversità e l'elaborazione periodica di rendiconti sull'evoluzione dell'ecosistema protetto.

Comma 1, lettera g) –Svolgimento delle attività del parco - (art. 9, comma 14-ter, della L. 394/91)

Il comma 1, lettera g) introduce il nuovo comma 14-ter volto a consentire la stipula di convenzioni o il ricorso a affidamenti congiunti, per finalità legate alla riduzione delle spese e al miglioramento dei servizi. Gli enti parco, i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti, possono stipulare **convenzioni** per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette o ricorrere ad **affidamenti congiunti**, con procedure ad evidenza pubblica. Le convenzioni possono essere stipulate anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

Articolo 5
Regolamento del parco, piano per il parco
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla f), modificando diversi articoli della legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti esplicitando il divieto di esercitazioni militari, il divieto di attività venatoria, nonché l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco. Sono, altresì, integrati i contenuti disciplinati dal piano del parco. Ulteriori disposizioni riguardano la procedura per l'approvazione del regolamento del parco e la disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue alle aree protette regionali.

Comma 1, lettera a)- Regolamento del parco - (art. 11, commi 1-4 e 6, della L. 394/91)

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'**articolo 11** della legge 394/1991, che disciplina il **regolamento dei parchi**, al fine di:

- stabilire che il regolamento del parco **disciplina** l'esercizio delle **attività** consentite non soltanto entro il territorio del parco, ma anche **nelle aree contigue ad esso** (punto 1, che modifica il comma 1);
- prevedere che il regolamento disciplini anche il **divieto di esercitazioni militari** (punto 2, che modifica il comma 2);
- esplicitare, tra le attività vietate nei parchi, l'**attività venatoria** (punto 3, che modifica il comma 3);
- escludere dall'oggetto del regolamento la previsione di eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi. Tale modifica sembra collegata alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 9 del provvedimento in esame con riguardo alla gestione della fauna selvatica nei parchi (punto 4, che modifica il comma 4);

Resta confermata la previsione in base alla quale il regolamento stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti nella normativa vigente (tra i quali la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali; la modificazione del regime delle acque; l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; l'uso di fuochi all'aperto; il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo).

Ulteriori modifiche (disciplinate dal punto 5), che sostituisce il comma 6 dell'art. 11), riguardano l'approvazione del regolamento del parco.

Sulla base del nuovo comma 6, il **regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate**; rispetto alla norma

vigente, non si prevede più il parere degli enti locali interessati e l'intesa con le province autonome. La nuova procedura si articola nelle seguenti fasi:

- l'**Ente parco**, previo parere della Comunità del parco, **adotta il regolamento** e lo trasmette alle Regioni interessate e al Ministero;
- il **Ministero dell'ambiente può apportare integrazioni** e modifiche, che devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo;
- ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche, e in ogni caso allo scadere del suddetto termine dei due mesi, **la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all'intesa della regione** interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita;
- in ogni caso, **decorso dodici mesi dall'invio**, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato senza che nè il Ministero abbia recato modifiche o integrazioni nè la Regione abbia manifestato dissenso, **il regolamento è approvato** nel testo adottato dall'ente parco;
- I **comuni adeguano non solo i propri regolamenti**, come già prevede la norma vigente, **ma anche gli strumenti urbanistici al regolamento del parco**. Come già prevede la norma vigente, il regolamento diventa efficace entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e, decorso inutilmente termine, in assenza dei predetti adeguamenti, le disposizioni del regolamento del parco entrano in vigore e prevalgono su quelle del comune, che è tenuto ad applicarle.

Comma 1, lettera b)- Piano per il parco - (art. 12, commi 1-5 della L. 394/91)

I nuovi contenuti del piano

Il **comma 1, lettera b), punti 1) e 2)**, integra i contenuti disciplinati dal **piano del parco**, finalizzati al perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco, come di seguito previsto:

- **valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco** e valutazione del loro stato di conservazione, **servizi ecosistemici** forniti dal territorio del parco, **identificazione e valutazione delle pressioni** e delle **minacce** per i **valori naturali e culturali** e per i servizi ecosistemici, **definizione degli obiettivi di conservazione** dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco (**nuova lettera e)** del comma 1 dell'art. 12, che attualmente prevede gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere);

- iniziative volte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, **lo sviluppo economico e sociale delle collettività** residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti (**nuova lettera e-bis**) del comma 1 dell'art. 12);
- **mantenimento e recupero degli ecosistemi** e delle caratteristiche del paesaggio, delle **attività agro-silvo-pastorali tradizionali** direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'**agricoltura biologica e biodinamica**, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e la promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico (**nuova lettera e-ter** del comma 1 dell'art. 12).

La suddivisione del territorio e ulteriori contenuti del piano

Le novelle di cui ai **punti 3)-7) intervengono sull'art. 12, comma 2, lettere a)-d)** della legge 394/91, che recano **la suddivisione del territorio effettuata secondo il piano del parco**, in base al diverso grado di protezione.

Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato comma sono finalizzate a richiamare le locuzioni "zone di riserva", in luogo di "riserve", e "zone" di protezione e promozione, in luogo di aree di protezione e promozione,

Il **nuovo comma 2-bis** prevede che il piano indica, inoltre, le **aree contigue ed esterne** rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, da individuare d'intesa con la Regione, in cui poter svolgere, secondo le modalità indicate dal regolamento del parco, attività di caccia e di pesca, di estrazione e per la tutela dell'ambiente, purché esse siano necessarie per garantire la conservazione dei valori dell'area protetta. L'eventuale attività venatoria dell'area contigua sarà regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA. Eventuali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

Si ricorda che l'attività venatoria è disciplinata dalla legge n.157 del 1992, che detta le modalità ed i limiti entro i quali può essere svolta. Ai sensi dell'articolo 14 di tale legge, le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

Ai sensi del **nuovo comma 2-ter**, il **Piano del parco può prevedere:**

- **contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole** singole o associate presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*);

Sui contratti di collaborazione, il suddetto articolo 14 del DLgs. 228/2001, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possano concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Le convenzioni, di cui all'articolo 15, possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.

- **servizi di carattere turistico-naturalistico** da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base specifiche convenzioni;
- **agevolazione o promozione**, anche in forma cooperativa, **di attività agrosilvo-pastorali tradizionali** direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali;
- **agevolazione o promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali**, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Si prevede in particolare che una **quota parte di tali attività** deve consistere in **interventi** diretti a favorire **l'occupazione giovanile ed il volontariato**, nonché **l'accessibilità e la fruizione**, in particolare per i **soggetti diversamente abili**.

I **contenuti previsti nel nuovo comma 2-ter** ricalcano in gran parte le previsioni indicate dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 394/1991, relativamente al piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili, di cui è prevista la soppressione ad opera del comma 1, lettera c) dell'articolo 5 in esame (*v. infra*).

Ai sensi del **nuovo comma 2-quater** è prevista una **clausola di invarianza finanziaria** per l'attuazione delle disposizioni di cui ai nuovi commi 2-bis e 2-ter.

La predisposizione e l'approvazione del piano

Il nuovo comma 3 conferma quanto previsto attualmente con riguardo alla predisposizione del piano da parte dell'Ente parco e alla partecipazione della Comunità del parco alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano stesso.

Il **nuovo comma 3** prevede inoltre le seguenti fasi per l'approvazione:

- l'Ente parco avvia la **procedura per la valutazione ambientale strategica** del Piano svolta dall'autorità regionale competente;
Il Titolo II della parte seconda del D.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), che comprende gli articoli da 11 a 18, disciplina la valutazione ambientale strategica (VAS).
- si prevede l'acquisizione del **parere vincolante**, per i profili di competenza, del **Ministero dei beni e delle attività culturali** e del turismo. Nel caso in cui non sia vigente il **piano paesaggistico** o non sia adeguato, la proposta

di Piano del parco deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 1 dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 prevede che l'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione; la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse; la ricognizione delle aree, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; l'eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso; l'individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; l'individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.

L'articolo 156 del Codice disciplina i compiti delle regioni e del Ministero per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici. In particolare, il comma 1 prevede che le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni del citato articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

- il **Consiglio direttivo**, dopo aver provveduto alle revisioni del Piano **procede alla sua adozione**, con **trasmissione tempestiva** alla Regione.
L'articolo 15 del D.lgs. 152/2006 prevede che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati in base alle norme del cd. codice dell'ambiente, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere svolte, esprimendo il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni; si prevede poi che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provveda alle opportune revisioni del piano o programma tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere.

I nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge 394/91 modificano le disposizioni ivi contenute, riducendo, in particolare, la tempistica prevista nell'ambito della procedura di approvazione del piano. Il nuovo comma 4 prevede, come prevede la norma vigente, che il **piano** trasmesso alla regione sia **depositato** per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate e che **chiunque** possa presentare **osservazioni** scritte al riguardo (nei quaranta giorni previsti e non più come

prevede la norma vigente nei successivi quaranta giorni), sulle quali l'**Ente parco esprime il proprio parere** entro trenta giorni.

Entro sessanta giorni (centoventi nella norma vigente) la **Regione**, a sua volta, si **pronuncia sulle osservazioni** presentate e **approva il piano**, d'intesa con l'Ente parco e, per alcune zone ed aree contigue specificate dal comma 4 medesimo, **d'intesa** anche con i **comuni interessati**.

In merito all'approvazione del piano del parco da parte della regione, rileva la **novità** introdotta dal **nuovo comma 4** sull'obbligo di tener conto del **parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica** e in tale ambito del **parere del Ministero dei beni** e delle attività culturali e del turismo.

Nel **nuovo comma 5** è disciplinata la procedura in caso di mancata approvazione entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente Parco. In tale caso, il piano viene **approvato, in via sostitutiva** e previa diffida ad adempiere, con **decreto del Ministro dell'ambiente**, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali nel caso in cui il piano paesaggistico non sia vigente o non sia stato adeguato ai sensi del citato articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Attualmente si prevede, invece, l'attivazione di un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome e, come stabilito dal vigente comma 5, in caso di inosservanza dei termini previsti, la sostituzione dell'amministrazione inadempiente con un commissario ad acta che provvede per conto del Ministro dell'ambiente.

Comma 1, lettera c)- Promozione economica e sociale delle collettività presenti nel territorio del parco - (art. 14, commi 1-4 e 6 della L. 394/91)

Il **comma 1, lettera c)**, sopprime una serie di disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 della legge 394/1991, che riguardano la promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività degli abitanti del territori, l'elaborazione di un piano pluriennale economico e sociale, la disciplina di specifiche convenzioni per l'utilizzo del nome e dell'emblema del parco.

Taluni contenuti del piano pluriennale economico e sociale in parte confluiscono nelle disposizioni del nuovo comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 394/91.

Comma 1, lettera d)- Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale- (art. 25, commi 1, 3 e 4, e articolo 26 della L. 394/91)

Le modifiche sono finalizzate a espungere il riferimento alla predisposizione di un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, in conseguenza della soppressione delle disposizioni dell'articolo 14 prevista dalla lettera c), prevedendo che:

- il **Piano del Parco l'unico strumento di attuazione delle finalità dei parchi naturali regionali (nuovo comma 1 dell'articolo 25)**;
- nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili (**nuovo comma 3 dell'articolo 25**);
- il **trasferimento delle risorse, a cui possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati, a favore del Piano del Parco (nuovo comma 4 dell'articolo 25)**.
- la **promozione** da parte del Ministro dell'ambiente di **accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali** aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse, non è più basata sul citato piano, ma dal piano per il parco (**comma 1, lettera e**) dell'articolo 26 della legge 394/1991).

Comma 1, lettera f)- Attività venatorie nelle aree contigue - (art. 32 della L. 394/91)

Le principali innovazioni apportate dall'articolo 32 della legge 394/1991 sono volte a, in primo luogo, a stabilire che il **regolamento per l'area protetta regionale** contiene, ove necessarie, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle **aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta**, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. In tale ambito la norma prevede l'acquisizione preventiva di un parere dell'ISPRA. La norma vigente prevede, invece, che sono le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, a stabilire piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette.

In secondo luogo, la norma in esame specifica che nelle aree contigue **l'attività venatoria può essere esercitata:**

- solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua;
- salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta può disporre per particolari specie di animali ai fini della conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa (come prevede la norma vigente).

La norma vigente prevede, invece, che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Al riguardo, si segnala che l'articolo in esame sembra introdurre una disciplina differente, in relazione alla possibilità di regolare l'attività venatoria nelle aree contigue ricadenti nei parchi e nelle aree protette regionali, laddove, nel caso dei parchi, si prevede che venga acquisito il parere dell'ISPRA e che siano sentiti la

regione e gli ambiti territoriali di caccia competenti (nuovo comma 2-bis dell'art. 12 della legge quadro, introdotto dalla lettera b) dell'articolo in commento), mentre, nel caso delle aree protette regionali, si prevede solo il previo parere dell'ISPRA.

Articolo 6
Nulla osta
(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco di cui all'articolo 13 della legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/1991), che viene modificato in più punti.

Il **rilascio del nulla osta** deve avvenire **previa verifica della conformità** tra le **disposizioni del piano** e del **regolamento** e l'intervento.

Decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta, si dispone, inoltre, che **chi vi abbia interesse può agire** ai sensi dell'articolo 31, commi 1-3, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010).

In sintesi, l'art. 31 del D.Lgs. n. 104 del 2010 prevede - ai commi 1 e 2 - che, decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, il soggetto interessato può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità dell'istanza. Il comma 3 riguarda la procedura applicata dal giudice in materia.

La norma vigente (art. 13, co. 1, L. n. 394/1991) prevede, invece, che, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende rilasciato.

Pertanto, con l'intervento che si propone si supera l'attuale meccanismo del silenzio assenso nel rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco.

In merito, si ricorda che l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** è di recente intervenuta, con **sentenza 27 luglio 2016, n. 17**, a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'applicabilità o meno dell'art. 13, co. 1, della L. n. 394/1991 alla luce delle modifiche apportate all'istituto del silenzio assenso (art. 20 L. n. 241/1990) con la riforma del 2005 (art. 3, co.6-ter, del D.L. n. 35/2005, convertito dalla L. 80/2005) che ha introdotto il silenzio-assenso quale regola procedimentale generale (comma 1) ed ha al contempo dettato le "eccezioni categoriali" al comma 4, tra cui l'ambiente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto non abrogata la norma di cui al citato art. 13 e, dunque, pienamente applicabile, nel convincimento per cui "non si rinviene una indicazione della giurisprudenza costituzionale in senso preclusivo alla possibilità per il legislatore ordinario statale di dotarsi dello strumento di semplificazione procedimentale rappresentato dal silenzio-assenso anche in materia ambientale, purché nei limiti chiariti nelle pronunce della Corte Costituzionale (laddove, cioè si tratti di valutazioni tasso di discrezionalità non elevatissimo)".

Il comma 1 prevede, altresì, la **pubblicazione del diniego**, che è immediatamente impugnabile, nell'**albo on line** dell'**Ente parco** (non è più prevista anche la pubblicazione nell'albo del comune interessato) e resta fermo per l'Ente parco l'obbligo di dare notizia, per estratto e con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

Resta confermata, al comma 2, la possibilità, avverso il rilascio del nulla osta, di ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

L'articolo 13 della legge n.349/1986 prevede che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

Il **comma 3** attribuisce al **direttore del parco** (non più al Presidente del parco) la possibilità di **prorogare** per una sola volta il **termine previsto** di sessanta giorni per il **rilascio del nulla osta**.

La proroga prevista è concessa per ulteriori trenta giorni e deve avvenire, entro sessanta giorni dalla richiesta, con una comunicazione scritta al richiedente.

Da ultimo, non è più previsto quanto disposto dal comma 3 vigente, che consente di affidare l'esame delle richieste di nulla osta con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

Articolo 7
Indennizzi
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all'articolo 15 della legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/1991), al fine di:

- delimitarne l'ambito, considerato che l'**Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica "nel parco"**, anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente. Si fa riferimento, pertanto, al solo evento che accada nei confini del parco stesso perché questo assuma rilevanza ai fini dell'indennizzo (**lettera a**);
- definire l'impegno dell'Ente parco, quanto alla istituzione nel proprio bilancio di un apposito **capitolo**, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, **solo per il pagamento di indennizzi**, atteso che è espunta invece la previsione di risarcimenti (**lettera b**).

Il risarcimento è la reintegrazione del patrimonio di un terzo per il compimento di un atto illecito (contrattuale o extracontrattuale) che gli provochi un danno ingiusto. Diversamente, l'indennizzo, oltre a venir corrisposto nei casi previsti dalla legge quando lo stesso danno sia provocato da un comportamento consentito dall'ordinamento, mira all'erogazione di una somma sulla base di parametri previsti dalla legge o dal contratto.

Articolo 8
Entrate dell'Ente parco
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 8, comma 1, apporta numerose integrazioni all'articolo 16 della Legge quadro sulle aree protette (l. 394/1991), relativo alle entrate dell'ente parco e alle agevolazioni fiscali, e reca l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 16 della citata legge, dei commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*. I nuovi commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Il comma 1-*octies* disciplina il versamento di somme a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale. Il comma 1-*novies* prevede la possibilità da parte degli enti gestori dell'area protetta di deliberare il versamento di un corrispettivo a carico di ciascun visitatore per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta. Il comma 1-*decies* dispone che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e *habitat* naturali costituiscano una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Ulteriori disposizioni riguardano l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima, la concessione dell'uso del marchio del parco, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017.

Il comma 2 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 16 della Legge quadro sulle aree protette si compone di 4 commi. Il comma 1 precisa le tipologie di contributo che costituiscono le entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi, ovvero: *a*) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; *b*) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; *c*) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; *d*) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro; *e*) gli eventuali redditi patrimoniali; *f*) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; *g*) i proventi delle attività commerciali e promozionali; *h*) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme *regolamentari*; *i*) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco. Il comma 2 stabilisce che le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. Il comma 3 precisa che le cessioni e le prestazioni di cui al

comma 2 sono soggette alla disciplina dell'IVA e che la registrazione dei corrispettivi si effettua senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa; il comma 4, infine, impone all'Ente parco l'obbligo di pareggio del bilancio.

Comma 1 – Versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività (commi 1 bis-1 septies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

I nuovi commi da **1-bis** a **1-septies** individuano, in capo ai titolari di determinate **concessioni, autorizzazioni e attività**, specifici obblighi di **versamento annuale** di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti, è individuata nel **concorso** o nel **contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità**. Per le concessioni di cui ai nuovi commi **1-bis, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies**, è stabilito l'ammontare delle somme dovute in sede di prima applicazione; per la definizione dell'**ammontare definitivo**, nonché della relativa **articolazione** e delle **modalità di versamento** delle somme, si rinvia a un futuro **decreto**, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della relativa disposizione:

- del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (relativamente alle concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al comma **1-quinquies**);
- del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (relativamente alle concessioni, alle autorizzazioni e agli impianti di cui ai commi **1-bis, 1-quater, 1-sexies e 1-septies**).

Non sono invece previste rideterminazioni degli importi iniziali per le concessioni indicate nel comma **1-ter**, relativo alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, le norme in questione si applicano:

- alle **concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico** per impianti di potenza superiore a 100 kw, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, alla data di entrata in vigore della disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle aree medesime. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare al predetto ente gestore, in sede di prima applicazione, un contributo annuo del **10% del canone demaniale** relativo alle concessioni medesime (**comma 1-bis**).
- alle **autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive**, già esistenti all'entrata in vigore della disposizione, nelle **aree contigue** a quella protetta (**comma 1-ter**). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare annualmente al gestore dell'area protetta una somma pari ad **un terzo del canone di concessione**, in un'unica soluzione.

Le **aree contigue** sono individuate dall'articolo 12, comma 2-*bis*, della citata l. 394/1991. In particolare, l'articolo 12, che reca norme sul **piano per il parco**, al comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede che il piano del parco indichi le "aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione". La norma, inoltre, sottolinea la peculiare valenza e destinazione funzionale di tali aree.

Si ricorda, inoltre, che il [decreto-legge 133/2014](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, è intervenuto su vari aspetti della disciplina della coltivazione, prospezione e ricerca di idrocarburi, con l'esplicita finalità di una valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. L'articolo 38 del citato decreto, in particolare, contiene diverse disposizioni in merito. Le modifiche, inizialmente apportate dal provvedimento alla disciplina vigente, hanno anche inciso sulle competenze autorizzatorie dello Stato e delle regioni sulla materia.

In particolare, l'[articolo 38 D.L. n. 133/2014](#) ha, tra l'altro, stabilito **nuovi principi per il conferimento di titoli minerari**, per semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un **titolo concessorio unico**, accordato con decreto MiSE, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni.

La **legge di stabilità 2016** (legge n. 208/2015) è intervenuta sul **divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare** (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). La legge ha soppresso le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo periodo del [comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006](#), che consentivano una serie di deroghe al divieto, anch'esse oggetto di richiesta di quesito referendario abrogativo. La legge di stabilità 2016 ha confermato solo la parte della disposizione che fa **salvi i titoli abilitativi già rilasciati** specificando però che **essi operino per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale**.

- agli **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati con **biomasse** di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, **esistenti** alla data di entrata in vigore della disposizione. I titolari di tali impianti sono tenuti a versare annualmente al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e in sede di prima applicazione, una somma pari a **sei euro per ogni kw** di potenza elettrica installata (**comma 1-*quater***);
- alle **concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi**, già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in sede di prima applicazione e in un'unica soluzione, una somma pari all' **1% del valore di vendita delle quantità prodotte (comma 1-*quinquies*)**.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 17, del d. lgs n. 152/2006, **vieta** le attività di **ricerca**, di **prospezione**, nonché di **coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**

in mare, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. La medesima norma prevede che i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale, e che sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. I titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti, inoltre, a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di coltivazione di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio⁴.

- **agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse**, di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (**comma 1-sexies**). I titolari di tali impianti sono tenuti a versare annualmente, in favore dell'ente gestore dell'area medesima, una somma, in un'unica soluzione e in sede di prima applicazione, pari a **1 euro per kw di potenza**;
- alle **autorizzazioni** all'esercizio di **oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati**, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (**comma 1-septies**). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area, in un'unica soluzione, per ogni chilometro non interrato, una somma pari a:
 - 100 euro per oleodotti o metanodotti
 - 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione;
 - 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata;
 - 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata

Comma 1 – Versamento di somme da parte dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni (comma 1-octies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il comma **1-octies** aggiunge all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 un comma **1-octies**, in base al quale i **titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni**, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue ed esterne rispetto al

⁴ Tale articolo prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione sia tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione (previste dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 394/1991), sono tenuti a **versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta** una somma del **10 per cento del canone di concessione**. Il versamento va effettuato in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

Si ricorda che la concessione di pontili galleggianti per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto costituisce un'ipotesi di utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative ed è quindi soggetta a rilascio di concessione.

La procedura per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinata dal D.P.R. 509/1997, che prevede un procedimento ben definito per i porti turistici e per gli approdi turistici. Per i «punti d'ormeggio» invece, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, lo stesso DPR prevede che la concessione sia rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo.

Si ricorda che con [decreto 2 dicembre 2015](#) il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha aggiornato gli importi, relativi all'anno 2016, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Gli importi delle misure unitarie dei canoni sono state ridotte dell'1,6% rispetto al 2015 (da € 356,04 a € 350,35). Tali misure unitarie costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2016. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate prima del 1° gennaio 2016.

Comma 1 – Versamento di corrispettivi a carico dei visitatori (comma 1-novies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il **comma 1-novies** prevede la possibilità, da parte degli enti gestori dell'area protetta, di **deliberare il versamento di un corrispettivo** a carico di ciascun **visitatore** per i **servizi offerti** nel territorio dell'**area protetta**.

Comma 1- Proventi della vendita della fauna selvatica (comma 1-decies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il **comma 1-decies** dispone che i **proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta** a fini di conservazione di specie e *habitat* naturali costituiscano **una delle entrate** degli enti gestori delle relative aree protette. La disposizione richiama le nuove disposizioni dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 9 del testo in esame, che prevede, tra l'altro, la redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili.

Comma 1- Concessione di beni demaniali (comma 1-undecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il **comma 1-undecies** prevede l'**affidamento in concessione gratuita per nove anni**, su richiesta dell'ente di gestione dell'area protetta, dei **beni demaniali** presenti nel territorio dell'area protetta, non ancora affidati in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della legge, al fine di tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area medesima.

Da tale concessione sono esclusi i beni demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

E' previsto altresì il **rinnovo automatico** allo scadere della **concessione**, fatto salvo il motivato diniego del concedente e la possibilità di **concedere i beni demaniali in uso a terzi** contro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette, di cui all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991.

Andrebbe valutata la portata della norma, in base alla quale si prevede che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

Gli articoli 822-831 del codice civile disciplinano i beni demaniali e i beni patrimoniali. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione (art. 4 del D.P.R. n. 327 del 2001).

Per quanto riguarda il rapporto tra le concessioni di beni demaniali e la normativa europea sulle concessioni, rileva il 15° considerando della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione delle concessioni, in base al quale "taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva".

Comma 1- Concessione dell'uso del marchio del parco (comma 1-duodecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il **comma 1-duodecies** consente all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio **marchio di qualità** a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale. In tal caso, l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più **regolamenti** per attività o servizi omogenei recanti i **requisiti minimi di qualità garantiti**, nonché a predisporre **attività di controllo**.

Si fa notare che l'art. 14, comma 4, della legge 394/91 concede all'Ente parco la facoltà di concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco. Tale comma è soppresso dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame.

Diverse aree protette hanno istituito un loro marchio. Nell'[Elenco dei marchi di qualità](#) pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico sono inclusi: la "Carta di qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi"; il "Marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino"; il "Marchio di Qualità Ambientale (Parco delle Madonie)"; il "Marchio di Qualità Ambientale (Parco nazionale delle Cinque Terre)"; il "Marchio di Qualità ambientale della rete parchi della Sardegna e della Corsica"; il "Marchio di Qualità Ambientale e Tipicità (Parco delle Madonie)"; il "Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano"; il "Marchio di Qualità del Parco Naturale delle Prealpi Giulie"; il "Marchio di Qualità Gran Paradiso"; il "Marchio Nazionale di Qualità Ambiente Area Marina Protetta Porto Cesareo"; il marchio "Parco di Veio"; il marchio "Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano"; il marchio "Parco Nazionale dei Monti Sibillini"; il marchio "Qualità Parco" (del Parco naturale Adamello Brenta); nonché il marchio "Servizi Turistici dell'Area Marina Protetta Isole Egadi".

Comma 1- Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione (comma 1-terdecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il **comma 1-terdecies** prevede la **stipula di contratti di sponsorizzazione** e accordi di collaborazione da parte dell'ente di gestione dell'area protetta con soggetti privati, associazioni riconosciute o fondazioni, finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, escludendo forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.

La possibilità per la P.A. di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione è stata introdotta dall'art. 43 della L. 449/1997 che, coordinato con l'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 sugli enti locali, ha disposto espressamente che le pubbliche amministrazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali hanno la facoltà di stipulare tali tipi di contratto e di accordo con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

L'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro (mediante dazione di danaro, accollo del debito, o altra modalità) è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto delle disposizioni (dettate dall'art. 80 del medesimo decreto) sui motivi di esclusione.

Il comma 2 dello stesso art. 19 dispone che, nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei

progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Comma 1 - Inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i beneficiarie del 5 per mille IRPEF (comma 1-decies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il comma 1-*quaterdecies* dispone l'inclusione degli **enti gestori delle aree protette** nell'elenco dei **oggetti** beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere **dall'anno 2017**.

Il 5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto, a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito **Fondo** da destinare ad una serie di **finalità di interesse sociale e di ricerca**. L'istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, che ne definiscono il relativo ammontare, da intendersi quale **limite massimo di spesa** stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in **500 milioni di euro annui** l'importo destinato alla **liquidazione** della quota del 5 per mille a **decorrere dall'anno 2015**, confermandone a regime la disciplina, recata dall'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. n. 40 del 2010 nonché l'applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Per quanto concerne il **criterio di riparto** del beneficio, la normativa dà **facoltà al contribuente** di scegliere di **destinare**, in sede di **dichiarazione dei redditi**, la **quota del 5 per mille della propria IRPEF** ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l'indicazione del codice fiscale del soggetto).

La scelta del contribuente concorre **proporzionalmente** a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

Quanto ai **beneficiari**, le risorse del 5 per mille sono dirette alle seguenti attività:

- sostegno del **volontariato** e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc.) nonché al sostegno delle **associazioni di promozione sociale** e delle **associazioni e fondazioni** riconosciute che operano nei settori sopra citati;
- finanziamento della **ricerca scientifica** e dell'università;
- finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- **attività sociali** svolte dal **comune** di residenza del contribuente;
- sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- a decorrere dall'anno finanziario 2012, **finanziamento** delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei **beni culturali e paesaggistici**.

E' previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito

rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Sono inoltre introdotte **sanzioni** in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Quanto ai tempi di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessa procedura sottesa all'esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell'arco di **due anni**. Ciò ha indotto il legislatore a disporre **in via permanente**, il mantenimento in bilancio delle somme stanziare e non utilizzate (impegnate) ai fini dell'utilizzo **nell'esercizio successivo**.

Comma 1 - Utilizzo delle entrate (comma 1-quinquiesdecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il **comma 1-quinquiesdecies** dispone in merito all'**utilizzo delle entrate** derivanti dalle **attività previste** ai commi da 1-*bis* a 1-*octies* nelle **aree protette nazionali**.

In primo luogo, è previsto da parte degli enti gestori il **versamento del 50% delle entrate delle aree protette nazionali** derivanti da tali attività in un determinato capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione ad un apposito **Fondo per le aree protette**, da istituire presso il Ministero dell'ambiente, che le ripartisce con proprio decreto, per il **finanziamento di progetti e azioni di sistema** per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente le specie e gli habitat di cui alle direttive 92/43 (c.d. Direttiva Habitat), e 2009/147 (conservazione uccelli selvatici).

In secondo luogo, il **restante 50%** delle **entrate** viene destinato prioritariamente dagli **enti gestori** al **finanziamento** di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'**area protetta** medesima.

Comma 1 - Applicazione delle disposizioni precedenti alle aree naturali (comma 1-sexiesdecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

In base al comma 1-*sexiesdecies*, le precedenti disposizioni si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali, alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

Comma 1 – Rapporti tra l'ente e alcuni soggetti privati (comma 1-septiesdecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il comma 1-*septiesdecies* prevede che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetti privato venga disciplinato mediante negozi giuridici.

Inoltre, si stabilisce la nullità delle clausole apposte in violazione delle previsioni dell'art. 8 e che da esse deriva la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico e la responsabilità risarcitoria per il soggetto privato.

Il comma 1-septiesdecies prevede che l'ente parco e i titolari delle concessioni, delle autorizzazioni e delle attività previste dall'art. 8 disciplinino ogni ulteriore aspetto del loro rapporto mediante negozi giuridici precisando la nullità di eventuali clausole introdotte in violazione della disciplina stabilita dallo stesso art. 8.

Infatti, secondo Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 10157 del 26 giugno 2003 "l'attribuzione ai privati dell'utilizzazione di beni del demanio, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa".

Il comma 1-septiesdecies fa, inoltre, conseguire all'apposizione delle clausole, in violazione delle previsioni dell'articolo 8, la responsabilità amministrativa del personale pubblico (i rappresentanti dell'ente gestore) e quella risarcitoria per illecito civile (ex art. 2043 c.c.) in capo al soggetto privato.

In merito si ricorda che con l'espressione responsabilità amministrativa si intende la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici verso l'amministrazione di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere per i danni prodotti dal loro comportamento nell'esercizio delle proprie attribuzioni. L'art. 1 della legge n. 20 del 1994 qualifica tale responsabilità come personale e limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Si osserva, inoltre, come il comma 1-septiesdecies colleghi la responsabilità del privato alla semplice apposizione della clausola, mentre il richiamato art. 2043 del codice civile prevede la responsabilità risarcitoria al verificarsi di un danno ingiusto (cagionato con fatto doloso o colposo).

Comma 2 – Affidamento di beni confiscati alla mafia

Il **comma 2 dell'articolo 8** modifica il comma 3 dell'articolo 48 del cd. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 aggiungendo gli enti parco nel catalogo dei soggetti cui possono essere dati in uso beni immobili confiscati alla mafia, a condizione che non si renda necessaria la vendita dei beni stessi al fine di risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso.

Gli altri soggetti cui possono essere dati in uso pubblico tali beni sono amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.

Articolo 9

Gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione (nuovo art. 11.1 della L. 394/91).

Il comma 2 aggiunge alla legge n. 394/91 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.

Comma 1 - Piani di gestione della fauna selvatica (art. 11.1, co. 1, 2 e 4, L. 394/91)

Il comma 1 dell'art. 11.1 prevede che gli interventi di **gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue** sono definiti con specifici piani di gestione.

Redazione dei piani (comma 1)

La redazione di tali piani è affidata all'**ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere** obbligatorio e vincolante **dell'ISPRA**.

Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani è prevista la **possibilità**, per l'ente gestore dell'area naturale protetta, **di stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca** iscritti nello schedario dell'[Anagrafe nazionale delle ricerche](#).

Contenuto dei piani (commi 1 e 4)

Relativamente al contenuto dei piani, il comma 1 prevede che essi indichino:

- gli **obiettivi di conservazione della biodiversità** da raggiungere;
- le **modalità**, le tecniche ed i tempi **di realizzazione delle azioni previste**.

Lo stesso comma 1 prevede, per le **aree naturali protette che comprendono** anche in parte **siti della rete europea "Natura 2000"** (SIC, ZSC e ZPS), che il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alle disposizioni dell'UE contenute

nella direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva uccelli) e nella direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva habitat).

La gestione e l'eventuale eradicazione delle **specie alloctone** è stata oggetto di vari interventi normativi nel corso della legislatura.

Più, in particolare, con il **decreto-legge n. 91/2014** (convertito, con modificazioni, dalla legge n.116/2014) è stato, dapprima, inserito un **comma 2-bis** all'art. 2 della legge n.157 del 1997, recante norme per la protezione della fauna omeoterma, prevedendo che "nel caso delle specie alloctone, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, salvo per quelle specie individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In attuazione di tale disposto, è stato emanato il **decreto ministeriale 19 gennaio 2015** con il quale sono state, appunto, elencate le specie escluse dagli interventi di contenimento e di eradicazione (sono tali la crucidura minore, il riccio europeo, il mustiolo, la lepre comune, il quercino, il ghiro, il moscardino, la volpe, la martora, la donnola, il gatto selvatico, il cinghiale e il cervo).

Con la **legge 221 del 2015**, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, tale disposto è stato abrogato ed è stato introdotto l'articolo 7, che ha recato disposizioni per il contenimento della diffusione del **cinghiale** nelle aree protette e vulnerabili e talune modifiche alla legge n. 157 del 1992. In particolare è stata vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale ed è stato introdotto il divieto di foraggiamento degli stessi, ad eccezione di alcune aziende agricole, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono state chiamate ad adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i piani faunistico-venatori. E' stato, poi, previsto che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello **storno** (*Sturnus vulgaris*), con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, possono consentire l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Infine, è stato sostituito il comma 2 dell'art. 2 della legge n.157/1992 prevedendo che le norme di tutela previste in generale dalla legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per **le specie alloctone**, con esclusione delle specie individuate dal D.M. Ambiente 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati sulla base di quanto previsto **dall'art. 19** della medesima legge.

L'articolo 19 è intitolato al "controllo della fauna selvatica" e prevede che le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, (che indica le specie cacciabili e periodi di attività venatoria) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Il comma 2 prosegue rilevando che le regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, nonché la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna

selvatica. Solo qualora l'Istituto ritenga inefficaci i predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Si ricorda, in proposito, che **la L. 157/1992** è stata emanata in attuazione della direttiva 2009/147/CE e dispone che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e che lo Stato, le regioni e le province autonome devono adottare tutte le misure necessarie per conservare adeguatamente le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Sulla base di tali principi, la legge in esame disciplina le forme ed i limiti dell'attività venatoria e la possibilità di disporre di deroghe al divieto di caccia per determinate specie di uccelli purché disposte nei limiti e nelle forme dell'art. 19-*bis*. Ai sensi dell'art. 21 della legge richiamata, è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 22, comma 6, della legge n.394 del 1991 prevede che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.

Infine, quanto alla gestione delle specie esotiche invasive si rammenta che l'articolo 3 della legge n.170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) ha conferito al Governo una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1143/2014 recante disposizioni per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il **comma 4** dispone che i piani in questione:

- indicano gli obiettivi, i **periodi**, le **modalità**, le **aree**, il **numero di capi** su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati;
- indicano i tempi e i modi di **verifica del contenimento**;
- prevedono l'**esclusivo impiego di tecniche selettive** e devono valutare la **possibilità di intervenire tramite catture**.

Finalità principale dei piani (comma 2)

I piani di gestione sono finalizzati, per quanto previsto dal comma 2, al **contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione**:

- **di specie e habitat della rete "Natura 2000"** (cioè di cui alle direttive 2009/147/CE, c.d. direttiva uccelli, e 92/43/CEE, c.d. direttiva habitat) presenti nell'area protetta;
- **di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili**.

Lo stesso comma 2 dispone che i piani, in particolare, sono finalizzati all'**eradicazione o al contenimento di tutte le specie alloctone** (coerentemente con le norme volte a prevenire e gestire l'introduzione e la

diffusione delle specie esotiche invasive, dettate dal regolamento (UE) n. 1143/2014), **ad esclusione delle specie riportate nel nuovo allegato I** alla legge n. 394/91, introdotto dal comma 2 dell'articolo in esame (v. *infra*).

Comma 1 - Interventi di gestione della fauna selvatica (art. 11.1, co. 3, L. 394/91)

In base al comma 3, gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento:

- devono avvenire per **iniziativa** e sotto la diretta responsabilità **e sorveglianza dell'ente gestore**;
- e devono essere **attuati dal personale** da esso dipendente **o da persone** da esso **autorizzate**, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

Comma 1 - Sanzioni applicabili in caso di realizzazione di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi al piano (art. 11.1, co. 5, L. 394/91)

Il comma 5, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, disciplina le sanzioni irrogabili ai soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste.

Si osserva che, a fini di maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno esplicitare che le "modalità previste" sono quelle contemplate dal piano di gestione.

Le sanzioni previste si differenziano a seconda del soggetto responsabile:

- **per il personale di enti o organismi pubblici** si applicano le **sanzioni disciplinari** stabilite dall'ente o organismo di appartenenza;
- **per i soggetti privati** si applica la sanzione dell'**esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione** della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

Per l'individuazione dei soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica e ai quali il comma in esame prevede l'applicazione di sanzioni, lo stesso comma richiama i commi 3 e 4. Si osserva, in proposito, che solamente il comma 3 sembra dettare disposizioni volte al coinvolgimento di soggetti privati.

Comma 1 - Utilizzo degli animali catturati o abbattuti e destinazione dei conseguenti introiti (art. 11.1, co. 6-7, L. 394/91)

Il comma 6 prevede che **gli enti gestori dispongono** (ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*) **degli animali catturati o abbattuti** nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

Il comma 1-*decies* dell'articolo 16 della legge 394/1991, introdotto dall'articolo 8 del testo in esame, prevede che costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta.

In base al successivo comma 7, il **30% di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati** in operazioni di gestione deve essere **versata** dall'ente gestore **all'ISPRA** (in apposito capitolo di entrata del bilancio di tale istituto) per finanziare **ricerche su metodi di gestione non cruenti** della fauna selvatica.

Comma 2 – Introduzione dell'allegato I alla L. 394/91

Il comma 2 aggiunge alla legge n. 394/91 un nuovo allegato I in cui sono contenute le **specie alloctone per le quali non sono previsti**, nei piani di gestione della fauna selvatica, **l'eradicazione o il contenimento** delle stesse.

Articolo 10
Istituzione di aree protette marine
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell'art. 18 della L. 394/91. Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area.

Nuova procedura per l'istituzione di AMP (art. 18, co. 1, 3 e 4, della L. 394/91)

L'articolo in esame ridisegna la procedura per addivenire all'istituzione delle AMP, dettando una disciplina maggiormente dettagliata rispetto a quella prevista dal testo vigente della L. 394/91.

Le **fas** in cui si articola la procedura sono le seguenti:

- 1) effettuazione** – ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in AMP – di un adeguato **studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area**, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua (comma 1, secondo periodo, dell'art. 18).

Tale fase non trova corrispondenze nel testo vigente dell'art. 18.

La norma non chiarisce a chi sia affidato il compito di elaborare lo studio.

- 2) istruttoria tecnica preliminare dello studio, svolta dall'ISPRA** (nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 9-*quater*, della L. 394/91), **sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio**, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 1, terzo periodo, dell'art. 18).

Riguardo al citato articolo 2, comma 9-*quater*, introdotto dall'articolo 1 del testo in esame, si ricorda che esso attribuisce all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'individuazione dei compiti attribuiti all'ISPRA, chiamato ad assicurarne l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, si prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA proceda all'adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

Le disposizioni in esame, che introducono una sorta di dibattito pubblico, non disciplinano le modalità di svolgimento delle consultazioni previste.

Si segnala che una disciplina con finalità analoghe è stata recentemente introdotta dall'art. 22 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), riguardo ai progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio. L'articolo 22 citato prevede che le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura di dibattito pubblico siano definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo stesso articolo inoltre stabilisce che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate e discusse in sede di conferenza di servizi.

Tale fase non trova corrispondenze nel testo vigente dell'art. 18, ove si dispone solamente che l'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. Tale previsione non viene riportata nel nuovo testo poiché si tratta di un organo abrogato da diversi anni e sostituito con la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, a sua volta inglobata, con il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 ("Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare") nella Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile.

- 3) elaborazione di uno schema di decreto istitutivo**, da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa (comma 1, primo periodo, dell'art. 18).

Il testo vigente stabilisce che ai fini dell'emanazione del decreto è prevista solo l'intesa con il Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia e delle finanze).

- 4) acquisizione sul testo dello schema dei pareri delle regioni, delle province, dei comuni territorialmente interessati e della Conferenza unificata** (comma 1, primo periodo, dell'art. 18). I pareri richiesti agli enti territoriali testé menzionati devono essere rilasciati **entro 60 giorni dalla richiesta** inoltrata dalla competente Direzione del Ministero dell'ambiente. Decorso tale termine è previsto il meccanismo del **silenzio-assenso**, pertanto il parere si intende favorevolmente acquisito (comma 3 dell'art. 18).

La norma chiarisce che la previsione del parere della Conferenza unificata è in linea con il disposto dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 112/1998, secondo cui l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Nel testo vigente dell'art. 18 non sono previsti i pareri degli enti territoriali interessati dall'AMP istituenda.

5) emanazione del decreto istitutivo, che istituisce le AMP e autorizza il finanziamento definito dal programma di cui all'art. 19-bis della L. 394/91, introdotto dall'art. 12 del testo in esame (comma 1, primo periodo, dell'art. 18).

Nel testo vigente si fa riferimento al finanziamento definito dal programma triennale per le aree naturali protette, previsto dall'art. 4, che viene sostituito, per le AMP, dal nuovo programma triennale per le aree protette marine previsto dall'art. 19-bis della L. 394/91, introdotto dall'art. 12 della proposta di legge in esame.

6) eventuale stipula, "con riferimento all'istituzione delle AMP" (la norma utilizza proprio questa espressione), di accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente (comma 4, primo periodo, dell'art. 18)..

Si tratta di una eventualità già contemplata dal comma 1-bis del testo vigente, secondo cui l'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.

Verifica e aggiornamento dell'AMP (art. 18, co. 2, L. 394/91)

Il nuovo testo del comma 2, che non trova corrispondenze nel testo vigente, prevede che gli **enti gestori** delle AMP e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, **verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza della disciplina dell'area protetta** (dettata dalle disposizioni dei decreti istitutivi, concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché dalle norme di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta), alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, **propongono al Ministero dell'ambiente** le necessarie **modifiche** al decreto istitutivo o al regolamento.

Lo stesso comma prevede che l'**istruttoria** tecnica per l'aggiornamento è svolta **con la stessa procedura** prevista dal comma 1 **per l'emanazione dei decreti istitutivi**.

Il rinvio operato dal comma in esame sembra far riferimento al punto 2) della procedura delineata nel commento al comma 1, cioè a quella parte del comma 1 che affida l'istruttoria tecnica all'ISPRA e prevede il coinvolgimento dei portatori di interesse presenti sul territorio.

Zone in cui è possibile istituire AMP (art. 18, co. 4, L. 394/91)

Il secondo periodo del comma 4 del nuovo articolo 18 della L. 394/91, che non trova corrispondenze nel testo vigente del medesimo articolo, indica le seguenti aree, nelle quali è possibile istituire AMP e parchi nazionali con estensione a mare:

- **aree marine di reperimento** di cui all'art. 31 della L. 979/1982 e all'art. 36 della L. 394/91;

L'articolo 31 della L. 979/1982 ("Disposizioni per la difesa del mare") elenca le seguenti aree marine: 1) Golfo di Portofino; 2) Cinque Terre; 3) Secche della Meloria; 4) Arcipelago Toscano; 5) Isole Pontine; 6) Isola di Ustica; 7) Isole Eolie; 8) Isole

Egadi; 9) Isole Ciclopi; 10) Porto Cesareo; 11) Torre Guaceto; 12) Isole Tremiti; 13) Golfo di Trieste; 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo; 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu; 16) Capo Caccia, Isola Piana; 17) Isole Pelagie; 18) Punta Campanella; 19) Capo Rizzuto; 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

L'art. 36 della L. 394/91 elenca invece le seguenti aree marine di reperimento: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

La proposta di legge in esame sostituisce la lettera g) al fine di far riferimento all'area "Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli" e modifica la lettera o) al fine di riferirsi solamente a "Capo Spartivento".

- **siti della "rete Natura 2000"**, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

Contenuti e pubblicità del decreto istitutivo dell'AMP (art. 18, co. 5-6, L. 394/91)

Il **comma 5** disciplina i **contenuti del decreto istitutivo** dell'AMP, confermando quelli previsti dal testo vigente (denominazione, finalità e delimitazione dell'area, nonché la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 9) ed integrandoli.

Il nuovo testo del comma 9, che corrisponde grossomodo a quello del vigente comma 6 del medesimo articolo, stabilisce che i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

Il nuovo testo prevede che, in aggiunta a quanto testé menzionato, il decreto istitutivo contiene **anche**:

- le definizioni (*al riguardo, non appare chiaro a quali definizioni si faccia riferimento*);
- le attività non consentite;
- la zonazione e la disciplina delle attività consentite;
- l'individuazione del soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

Analogamente a quanto disposto dal testo vigente del comma 3, il nuovo **comma 6** dispone la **pubblicazione nella G.U. del decreto istitutivo**.

Disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP (art. 18, co. 7, L. 394/91)

Il comma 7 introduce nuove disposizioni, volte a disciplinare i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, **in rapporto alla zonazione dell'area**, definita ai sensi del comma 6 dell'art. 19, come modificato dal provvedimento in esame (v. *infra*).

Il comma prevede infatti che i **provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo**:

- in **zona A** (di "tutela integrale"), sono **vietati, eccetto quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica**;
- in **zona B** (di "tutela generale"), sono **adottati** o rinnovati dalle autorità competenti **d'intesa con l'ente gestore**, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- nelle **zone C** (di "tutela parziale") e **D** (di "tutela sperimentale"), sono **adottati** o rinnovati dalle autorità competenti **previo parere dell'ente gestore**, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

La distinzione in zone è prevista dal novellato articolo 19, comma 6, della L. 394/91, come modificato dall'articolo 11 della proposta di legge in esame. Tale comma reca la suddivisione in zone (A, B, C, D) attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle AMP e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali. In estrema sintesi, le predette zone si distinguono come segue:

zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

Articolo 11
Gestione delle aree protette marine
(Modifica all'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro (legge n. 394/1991), relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree, alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza.

Comma 1 – Ente gestore dell'AMP (art. 19, co. 1-2, L. 394/91)

Individuazione dell'ente gestore (comma 1)

I nuovi commi 1 e 2 dell'art. 19, come modificati dal comma 1 dell'articolo in esame, recano disposizioni relative all'individuazione dell'ente gestore dell'AMP e dei relativi compiti e finalità.

Il nuovo testo del **comma 2** prevede che, con il **decreto istitutivo** dell'AMP, la **gestione dell'AMP** medesima sia **affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione** costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che comprovati motivi ne impediscano la costituzione.

Il testo vigente prevede per lo più gli stessi soggetti a cui può essere affidata la gestione dell'area (enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute), fatta eccezione per gli enti locali, che non sono esplicitati. Inoltre il testo vigente non prevede la costituzione di un consorzio tra i soggetti citati, sebbene nella pratica venga spesso istituito.

Nella [sezione dedicata alle AMP del sito web del Ministero dell'ambiente](#) viene infatti sottolineato che “la gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro”, che l'affidamento avviene “con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati” e che la “maggior parte delle aree marine protette sono gestite dai comuni interessati”.

Mentre il nuovo testo previsto dal comma in esame prevede quale regola generale da seguire in via prioritaria l'affidamento della gestione al succitato consorzio, il testo vigente stabilisce che una convenzione (da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile) possa (quindi in via facoltativa) attribuire la gestione ad uno dei soggetti contemplati dalla norma.

Si fa altresì notare che non viene riprodotta la parte del testo vigente del comma 1 dell'art. 19 della L. 394/91, ove si dispone che “per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto”.

Obblighi, modalità e finalità che l'ente gestore deve osservare e perseguire (commi 1 e 2)

Lo strumento della **convenzione**, che nel testo vigente è finalizzato all'eventuale individuazione del soggetto gestore, è invece utilizzato, dal nuovo testo del comma 2, per la **definizione** (da parte del Ministero dell'ambiente) degli **obblighi e delle modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'AMP** a cui deve attenersi l'ente gestore.

Il nuovo testo del comma 1 affida all'**ente gestore** il compito di **assicurare il raggiungimento delle finalità istitutive dell'AMP**, prevedendo altresì che ciò avvenga **secondo gli indirizzi e sotto il controllo del Ministero dell'ambiente**.

Il testo vigente prevede invece che il raggiungimento delle finalità istitutive sia assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare e che, per l'eventuale gestione delle AMP, tale Ispettorato si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

Si fa notare che all'atto dell'emanazione della legge n. 394/1991, il citato Ispettorato era incardinato (in virtù dell'art. 34 della L. 979/1982) nel Ministero della marina mercantile. L'art. 1, commi 8 e 11, della L. 537/1993, ha soppresso il citato Ministero e trasferito l'Ispettorato centrale per la difesa del mare all'interno del Ministero dell'ambiente. Nella [relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n. 26/2008](#) viene sottolineato che le competenze istituzionali in materia di difesa del mare attribuite al Ministero dell'ambiente "sono svolte dalla Direzione generale per la protezione della natura, subentrata a quello che una volta era il «Servizio difesa mare», a sua volta subentrato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare".

Comma 1 – Regolamento di organizzazione dell'AMP (art. 19, co. 3, L. 394/91)

Il nuovo comma 3 dell'art. 19 della L. 394/91 disciplina la procedura per addivenire all'emanazione del regolamento di organizzazione dell'AMP e disciplina i contenuti del regolamento medesimo.

Procedura per l'emanazione del regolamento

Ai fini dell'emanazione del regolamento viene previsto che:

- 1) l'**ente gestore**, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formuli una **proposta di regolamento entro un anno dall'affidamento della gestione**;
- 2) il **Ministero dell'ambiente approva con proprio decreto il regolamento**
Nel nuovo testo sono soppressi i riferimenti al concerto con il Ministro della marina mercantile (soppresso dalla L. 537/1993) e al parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (soppressa dall'art. 2, comma 14, della L. 426/98).

Contenuto del regolamento

Il regolamento in questione, ai sensi del nuovo testo del comma 3 dell'art. 19 della L. 394/91, contiene:

- la **disciplina di organizzazione**;
- il **piano di gestione dell'area**;
- la **normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite** all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

Il testo vigente si limita a stabilire che il regolamento disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

Comma 1 – Piano di gestione dell'AMP (art. 19, co. 4, L. 394/91)

Il piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione dell'AMP, rappresenta lo strumento tramite cui – secondo il nuovo comma 4 dell'art. 19 della L. 394/91 – viene perseguita la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'AMP.

Nel dettagliare i contenuti del piano, il comma 3 dispone che esso, **in particolare, disciplina:**

- a) **organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo** e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) **sistemi di accessibilità a terra e a mare** quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
- c) sistemi di **attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi**;
- d) **indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite e per gli interventi sull'area** (la norma contempla interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere).

Si fa notare come tali disposizioni siano per lo più speculari a quelle dettate dall'art. 12 per il piano del parco.

Comma 1 – Zonazione delle AMP (art. 19, co. 6, L. 394/91)

Il comma 6 disciplina la suddivisione in zone (A, B, C, D) attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle AMP e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali.

Le zone previste sono 4, indicate con le lettere A, B, C e D, e così individuate dalla norma:

- **zona A di tutela integrale**, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

- **zona B di tutela generale**, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- **zona C di tutela parziale**, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
- **zona D di tutela sperimentale**, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

Si tratta di una disposizione innovativa, che estende anche alle aree marine protette una zonazione analoga a quella prevista dall'art. 12, comma 2, della legge n. 394/91 per i parchi nazionali. Tale comma prevede che il piano del parco suddivida il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio (sono invece ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti). Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi sulle risorse naturali a cura dell'Ente parco;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

d) aree di promozione economico-sociale facenti parte dello stesso ecosistema, più estesamente modificate dai processi antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Un'analisi dei decreti istitutivi delle AMP esistenti rivela che, nella maggior parte dei casi⁵, le AMP sono suddivise in tre zone (denominate A, B e C) e che, secondo quanto riportato nella [sezione dedicata alle AMP del sito web del Ministero dell'ambiente](#), l'intento di tale suddivisione "è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando in modo rigoroso i vincoli stabiliti dalla legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, attraverso i decreti istitutivi, delle eccezioni (deroghe) a tali vincoli al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente marino".

Tali zone vengono così descritte nella citata sezione del sito del Ministero dell'ambiente:

⁵ Alcuni esempi di diversa zonazione sono quelli dell'[AMP delle Isole Egadi](#), che prevede anche una zona "D", e dell'[AMP delle Secche di Tor Paterno](#), nel Lazio, che non ha zone "A" e "C".

Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.

Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese.

Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

Si fa notare come le zone A, B e C previste dalla norma in esame recepiscano la suddivisione attualmente operata nelle AMP esistenti.

Comma 1 – Attività vietate nell'AMP (art. 19, co. 5, 7 e 8, L. 394/91)

Divieti di carattere generale (comma 5)

Il **comma 5** del nuovo testo dell'art. 19 della L. 394/91, conferma i divieti previsti dal testo vigente del comma 3 nei confronti di attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive, integrandoli con l'aggiunta di ulteriori attività che sono vietate nell'AMP.

Rispetto al testo vigente viene chiarito che **i divieti contemplati si applicano** non solo nelle AMP, ma **anche nelle estensioni a mare dei parchi nazionali**.

Nel dettaglio, la norma in esame vieta, in particolare:

a) **qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali**, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

Il testo vigente si limita a vietare la navigazione a motore.

b) **cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali**, ivi comprese la caccia e la pesca;

Si tratta di una norma analoga a quella vigente. Rispetto al testo vigente viene però specificato che sono comprese nel divieto anche la caccia e la pesca.

c) **asportazione, anche parziale, e danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche**;

Si tratta di una norma pressoché identica a quella vigente. L'unica differenza risiede nel fatto che mentre nel testo vigente si usa la parola "minerali", nel nuovo testo in esame si utilizza l'espressione "formazioni geologiche".

d) **qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua**, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la

discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; Il testo vigente si limita a vietare l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque, nonché ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

- e) **l'introduzione di armi, esplosivi** e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, **nonché di sostanze tossiche o inquinanti**;

L'introduzione di sostanze tossiche o inquinanti rappresenta una novità rispetto a quanto già previsto dal testo vigente.

- f) lo svolgimento di **attività pubblicitarie** (divieto contemplato anche dal testo vigente);

- g) l'uso di **fuochi all'aperto**.

Tale divieto non è attualmente contemplato dal testo vigente.

Deroghe possibili nelle zone B, C e D (comma 7)

In base al **comma 7**, per i divieti di carattere generale stabiliti dal comma 5 sono **possibili deroghe parziali, nei singoli decreti istitutivi**, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela.

In particolare la norma contiene un elenco (non esaustivo) di **attività che possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone B, C e D**.

Le attività elencate riguardano la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, limitatamente alle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

Applicazione, nelle AMP, dei divieti previsti per i parchi nazionali (comma 8)

Il **comma 8** conferma la disposizione vigente (prevista dall'attuale comma 4 dell'art. 19 della L. 394/91) secondo cui i divieti previsti (dall'art. 11, comma 3, della L. 394/91) per i parchi nazionali si applicano anche ai territori inclusi nelle AMP **nonché**, in aggiunta rispetto al testo vigente, **nei parchi nazionali con estensione a mare**.

Il richiamato comma 3 dell'art. 11 stabilisce che nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

La proposta di legge in esame integra tale elenco, dettato dalla norma vigente, mediante l'aggiunta dell'attività venatoria (nuova lettera 0a).

Comma 1 – Concessioni marittime nelle AMP (art. 19, co. 9, L. 394/91)

Il comma 9 conferma la norma vigente (contenuta nel comma 6 dell'art. 19 della L. 394/91) che prevede la **possibilità di concedere in uso esclusivo i beni del demanio marittimo, e le zone di mare ricomprese nelle** aree protette, per le finalità della gestione dell'area medesima.

Tale disposizione viene integrata dal nuovo testo del comma 9 in esame chiarendo che la disposizione non si applica genericamente alle aree protette, ma alle **AMP**. Viene altresì chiarito che le concessioni in questione sono disposte **in favore degli enti gestori**, mentre viene soppresso il riferimento (ormai superato) al decreto di concessione adottato dal Ministro della marina mercantile.

Viene altresì disposto, riproducendo l'ultimo periodo del vigente comma 6, che **i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta** (qui il nuovo testo non aggiunge l'aggettivo "marina") **fanno parte della medesima**.

Comma 1 – Sorveglianza nelle AMP (art. 19, co. 10, L. 394/91)

Il nuovo comma 10 dell'art. 19 della L. 394/91 disciplina la sorveglianza nelle AMP, riprendendo le disposizioni vigenti ed integrandole al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma **anche ai parchi nazionali con estensione a mare** e al fine di coinvolgere ulteriori soggetti rispetto a quelli contemplati dalla norma vigente.

Il nuovo testo conferma la **competenza**, all'esercizio delle operazioni di sorveglianza, **in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali** delegati alla gestione delle medesime aree protette.

Con riferimento ai corpi di polizia locale, il nuovo testo chiarisce che la loro competenza è limitata "ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento".

Viene inoltre ampliato il novero dei soggetti **competenti alla sorveglianza**, includendovi **anche i corpi di polizia** allo scopo **individuati nelle regioni a statuto speciale**.

Viene altresì introdotta una nuova disposizione (ultimo periodo del comma 10) che demanda ad un apposito **decreto del Ministro dell'ambiente** (emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze) la **determinazione della consistenza e delle modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto** destinate alla sorveglianza nelle AMP.

Comma 1 – Clausola di invarianza finanziaria (art. 19, co. 11, L. 394/91)

Il nuovo comma 11 dell'art. 19 della L. 394/91 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione dell'articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 – Disposizioni transitorie relative ai regolamenti

Il comma 2 dell'articolo in esame concede **60 giorni** (decorrenti dall'entrata in vigore della legge) per la **presentazione, al Ministero dell'ambiente, della proposta di regolamento di organizzazione**, da parte degli enti gestori che ancora non vi hanno provveduto (alla medesima data di entrata in vigore della legge). Scaduto inutilmente il termine la norma prevede la **revoca dell'affidamento della gestione**.

Articolo 12
Programma triennale per le aree protette marine
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 12 aggiunge l'articolo 19-bis alla legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), al fine di disciplinare il programma triennale per le aree protette marine (AMP). In realtà tale nuovo articolo non disciplina solo tale programma ma, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.

Comma 1 – Programma triennale per le AMP (art. 19-bis, co. 1, L. 394/91)

Adozione e aggiornamento del programma (comma 1)

Il comma 1 del nuovo articolo 19-bis prevede che il programma triennale sia determinato dal **Ministro dell'ambiente**.

In base allo stesso comma, le **regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche**, integrazioni o aggiornamenti del programma triennale. Su tali proposte il **Ministro dell'ambiente decide entro 60 giorni**.

La norma non fissa un termine per la prima adozione del programma, né per le adozioni successive.

Contenuti del programma triennale (comma 1)

Il comma 1 del medesimo articolo prevede altresì che nel programma siano indicati, con riferimento alle AMP disciplinate dalla legge quadro e dalla L. 979/1982:

- gli **indirizzi generali** e le priorità programmatiche;
- le **attribuzioni economico-finanziarie**; con riferimento a tali attribuzioni, il comma in esame stabilisce che le stesse sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede;
- gli **obiettivi e le azioni nazionali**;
- i **termini di valutazione dei risultati della gestione**.

Viene inoltre stabilito che il programma deve prevedere:

- la realizzazione nelle AMP di un **monitoraggio** scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, **valutato con indicatori specifici**.

Si fa notare che l'art. 4 della legge quadro prevedeva e disciplinava un programma triennale per (tutte) le aree naturali protette, avente finalità in parte analoghe a quelle previste dal comma 1 del nuovo art. 19-*bis*. Tale programma è stato soppresso dall'art. 76 del D.Lgs. 112/1998. L'art. 3, comma 3, della medesima legge quadro prevede l'adozione della [Carta della natura](#).

Comma 1 – Aspetti gestionali dell'AMP (art. 19-*bis*, co. 2 e ss., L. 394/91)

Assegnazioni finanziarie statali (comma 2 e ultimo periodo del comma 3)

Il comma 2 del nuovo art. 19-*bis* prevede che le **assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato** a favore delle AMP sono **disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della **legge di bilancio**.

Si fa notare che all'interno del programma 18.13 "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino", dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, è iscritto il capitolo 1551 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" (che ha una dotazione di 71,1 milioni di euro, anche in conseguenza della soppressione del capitolo 1552, che conteneva le spese di natura obbligatoria per i medesimi enti, istituti, associazioni, ecc.), oggetto dell'annuale decreto di riparto in favore degli enti parco e di altri organismi.

L'ultimo schema di decreto di riparto, relativo al 2016, è stato recentemente esaminato, per il parere, dalle competenti Commissioni parlamentari ([Atto del Governo n. 330](#)).

Si ricorda che tale decreto di riparto è emanato ai sensi dell'art. 1, comma 40, della L. 549/1995, in base al quale gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Si fa notare come tale ultima disposizione venga riprodotta dal comma in esame.

Il comma 42 dell'art. 1 della L. 549/95 dispone inoltre che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Nella relazione, relativa al 2015, sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali ([Doc. CXXXVIII, n. 4](#)) viene sottolineato che il Ministero dell'ambiente ha destinato all'assegnazione dei finanziamenti ordinari delle AMP la somma di circa 5 milioni di euro,

mentre per le attività di carattere straordinario, ancorché programmate, gli enti gestori delle AMP sono stati destinatari di finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di 2,6 milioni di euro.

Considerato che già è prevista dalle norme vigenti l'emanazione annuale di un decreto di riparto, che riguarda anche le AMP, appare opportuno un coordinamento della norma vigente con quella prevista dal comma in esame.

L'ultimo periodo del comma 2 prevede l'**esclusione dal riparto**, per la corrispondente annualità, **per le AMP** i cui enti gestori **non abbiano presentato** al Ministero dell'ambiente, **entro il 30 giugno** di ciascun anno, i **risultati della gestione** riferiti all'anno precedente.

Anche tale disposizione è analoga a quella succitata, prevista dalla normativa vigente che disciplina l'emanazione del decreto annuale di riparto di contributi ai parchi nazionali e alle AMP.

L'ultimo periodo del comma 3 del nuovo art. 19-*bis* elenca le seguenti **attività a cui sono destinate prioritariamente le assegnazioni finanziarie statali**:

- attività di tutela e conservazione;
- e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

Piano economico-finanziario (PEF) dell'AMP (comma 3)

Il comma 3 del nuovo art. 19-*bis* disciplina la **procedura, da seguire ogni anno, per addivenire all'approvazione del PEF** dell'AMP.

La norma prevede innanzitutto che l'**ente gestore dell'AMP** provvede alla **predisposizione del PEF a partire dalla** propria **programmazione triennale**, che a sua volta deve essere coerente con quella del Ministero dell'ambiente.

Viene altresì stabilito che il PEF sia anche **commisurato** in base **alle assegnazioni finanziarie statali**.

Successivamente lo stesso ente gestore sottopone il PEF all'**approvazione del Ministero dell'ambiente**, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

Revoca dell'affidamento della gestione dell'AMP (comma 4)

In base al comma 4 il Ministro dell'ambiente può revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione **in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore** rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale previsto dal comma 1.

La convenzione di affidamento, a cui la norma in esame fa riferimento, sembra essere quella prevista dal comma 2 dell'art. 19 (come modificato dall'art. 11 della

proposta di legge in esame), in cui il Ministero dell'ambiente definisce "gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore". In tal caso, sarebbe opportuno esplicitarlo.

Consulta dell'AMP (comma 9)

Il comma 9 dell'art. 19-*bis* detta disposizioni finalizzate ad **assicurare la partecipazione, nelle scelte gestionali dell'AMP**, delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, cioè **delle principali categorie interessate**.

A tal fine viene prevista la **nomina, da parte dell'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale**, di una consulta dell'AMP, costituita tra i soggetti di cui sopra e presieduta dall'ente gestore.

Per quanto riguarda il **funzionamento e i compiti della Consulta**, in base al comma in esame la stessa:

- si riunisce almeno una volta all'anno;
- può **formulare proposte e suggerimenti** per quanto attiene al funzionamento dell'AMP e del parco nazionale con estensione a mare;
- esprime **pareri non vincolanti** sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione.

La partecipazione alla Consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.

Il comma reca inoltre la **clausola di invarianza finanziaria**, precisando che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Organico e direttore dell'AMP (commi 11-12)

Il comma 11 dell'art. 19-*bis* disciplina l'**organico dell'AMP**, stabilendo che:

- esso è costituito da una **dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale**, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni;
- le **dotazioni minime** di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna AMP sono **determinate dal Ministero dell'ambiente**.

Gli oneri relativi all'organico possono gravare:

- sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore;

- nonché sui trasferimenti destinati dal Ministero dell'ambiente, entro le soglie stabilite dal testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire a quali "soglie" la norma intende fare riferimento, a tal fine richiamando puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cui fare rinvio.

Il comma 12 prevede che il **direttore dell'AMP è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni pubbliche.**

Al direttore dell'AMP **si applicano le disposizioni previste per i direttori dei parchi nazionali.**

Si osserva che non è chiaro se le disposizioni relative ai direttori dei parchi, di cui viene prevista l'applicabilità anche per i direttori delle AMP, includano o meno quelle relative al reclutamento.

Ai sensi del nuovo comma 11 dell'art. 9, come modificato dall'art. 4 della proposta di legge, il direttore è nominato nell'ambito di una terna di nomi di soggetti "in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea ..., nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda".

Lo stesso comma 11 prevede la stipula, con il direttore, di un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni. Il comma 11 prevede altresì che il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico, e che il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Per quanto non espressamente previsto dal comma 11 si applicano le norme del D.Lgs. 165/2001.

Ulteriori disposizioni (commi 5, 6, 7 e 10)

Il comma 5 estende agli enti gestori delle AMP le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge quadro, per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

L'art. 7, comma 1, della L. 394/91 attribuisce priorità, agli enti locali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea e nazionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, di una serie di interventi elencati dallo stesso articolo. Il comma 2 dell'art. 7 prevede che il medesimo ordine di priorità sia attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il comma 6 attribuisce all'ente **gestore dell'AMP la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative** derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni

di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle AMP e dei parchi nazionali con estensione a mare.

Gli importi così riscossi sono **destinati al finanziamento delle attività di gestione**, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

Il **comma 7** detta una disposizione, derogatoria di ogni diversa disposizione vigente, finalizzata a prevedere il **silenzio-assenso in favore dell'ente gestore dell'AMP**.

La norma in esame prevede infatti che i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'AMP o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il **termine perentorio di 60 giorni** dalla richiesta, e che decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

In base al **comma 10**, agli enti gestori delle AMP, per l'attività svolta in tale veste, si applicano le **norme in materia di entrate e di agevolazioni fiscali** previste, per gli enti parco, dall'articolo 16 della legge quadro (come integrato dall'art. 8 della presente proposta di legge).

Comma 2 e comma 1, capoverso comma 8 - Attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile

Il comma 8 del nuovo articolo 19-*bis*, al fine di assicurare la tutela delle AMP e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, prevede che il **Ministero dell'ambiente** provveda all'**attuazione** (mediante l'adozione, per quanto di competenza, di tutti i provvedimenti necessari) del [Protocollo tecnico per la nautica sostenibile](#) sottoscritto presso il medesimo Ministero il 1° febbraio 2007.

I provvedimenti attuativi in questione, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, dovranno essere adottati **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore della legge.

Nel citato protocollo sono contenute diverse proposte di regolamentazione per la nautica nelle AMP, che dovrà essere inserita nei decreti e nei regolamenti delle medesime aree, nonché di direttive che il Ministero dell'ambiente dovrà adottare per rendere cogenti le proposte elaborate nel protocollo stesso.

Si ricorda che con **legge n. 167 del 2015**, è stata approvata la **legge-delega di riforma del codice della nautica da diporto**. La legge prevede l'adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge il 5 novembre 2015, quindi entro novembre 2017, di decreti legislativi di revisione ed integrazione dell'attuale codice della nautica da diporto, il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva 2003/44/CE. La delega prevede la revisione del regime amministrativo e di navigazione di tutte le unità da diporto, l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni del codice, interviene sulle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto, nonché l'inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici.

Commi 3 e 4 – Abrogazioni

Il **comma 3 sopprime le commissioni di riserva** istituite dall'art. 28 della L. 979/1982 ("Disposizioni per la difesa del mare") presso ogni Capitaneria di porto e nominate con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il citato articolo 28 prevede che la commissione di riserva affianca la capitaneria e l'ente delegato, nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dalla capitaneria o dall'ente delegato.

Il **comma 4** abroga i commi da 1 a 5 dell'art. 8 della L. 179/2002 che dettano disposizioni relative alle risorse umane dell'AMP, ora disciplinate dal comma 11 del nuovo articolo 19-*bis* introdotto dall'articolo in esame.

Il comma 1 dell'art. 8 della L. 179/2002 impone ai soggetti gestori di ciascuna area marina protetta l'individuazione della dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della medesima area, comunicandola al Ministero dell'ambiente per la verifica e l'approvazione (il comma 11 dell'art. 19-*bis* attribuisce direttamente al Ministero dell'ambiente il compito di determinare le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna AMP). Il successivo comma 2 stabilisce che l'individuazione del soggetto gestore delle AMP venga effettuata dal Ministero dell'ambiente, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle medesime aree, proposte dai soggetti interessati. Il comma 3 pone le spese per le risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle AMP, a carico dei rispettivi soggetti gestori e vieta tali spese gravino sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente ai medesimi soggetti (il comma 11 dell'art. 19-*bis* dispone che gli oneri possono gravare anche sui trasferimenti destinati dal Ministero). Il comma 4 prevede che i soggetti gestori provvedano al reperimento delle suddette risorse umane, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego. Il comma 5 precisa che il Ministero dell'ambiente non risponde in nessun caso degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi dell'articolo 8.

La disposizione in esame non riguarda invece i seguenti commi da 6 a 8, che rimangono quindi in vigore. Il comma 6 dispone che, in caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle AMP, il Ministero dell'ambiente possa autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale per un periodo non eccedente un biennio complessivo. Il comma 7 stabilisce che il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle AMP, possa essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente. Il comma 8 reca la copertura finanziaria delle disposizioni.

Articolo 13

Vigilanza sui gestori di aree protette di rilievo internazionale e nazionale (Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale (nuovo comma 1 dell'art. 21 della L. 394/91), in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rispetto al testo vigente, non si fa più riferimento al soppresso Ministro della marina mercantile, che nella formulazione attuale affianca il Ministro dell'ambiente nell'attività di vigilanza.

L'art. 1 della L. 537/1993 ha infatti soppresso (al comma 8) il Ministero della marina mercantile e (al comma 10) ha trasferito al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.

Mentre il testo vigente fa riferimento generico alla vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, la norma in esame chiarisce che **il Ministero dell'ambiente vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione di tali aree.**

Rispetto al testo vigente, che non disciplina le modalità di esercizio della vigilanza in questione, la norma in esame stabilisce, infine, che il Ministro dell'ambiente svolge la predetta attività di vigilanza:

- **mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche;**
- **in collaborazione con** il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (**RGS**) del Ministero dell'economia e delle finanze **e con il Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si fa notare che il nuovo comma 9 dell'art. 9 della legge quadro (come modificato dall'art. 4 della proposta di legge in esame) prevede che lo statuto dell'Ente parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del nuovo comma 10 dell'art. 9 della legge quadro, inoltre, si prevede che il regolamento di contabilità dell'Ente è approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Articolo 14

Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali (Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/1991), allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dal testo in esame.

In particolare, **il comma 1, lettera a)**, sostituisce il comma 6 del citato articolo 22, che attualmente prevede che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria sia vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. La modifica è volta a sopprimere il riferimento a tali prelievi ed abbattimenti, che attualmente devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

Conseguentemente **il comma 1, lettera b)**, aggiunge il comma 6-bis al citato articolo 22, al fine di statuire che **l'attività di gestione della fauna selvatica** (anche nelle aree protette regionali) sia **disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1** (della medesima legge quadro), introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame e concernente la gestione della fauna selvatica. In tal modo la disciplina relativa a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi prevista dal testo vigente, e di cui la lettera a) prevede la soppressione, viene rinviata alle disposizioni dettate dal nuovo articolo 11.1.

Si ricorda che l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, disciplina, all'articolo 12, l'esercizio dell'attività venatoria prevedendo, tra l'altro, che: l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che lo richiedono; costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi individuati dall'articolo 13 della medesima legge; l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo (euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni

correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o invalidità permanente.

Articolo 15

Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale (Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'art. 24 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991), da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

Comma 1, lettere a) e b) – Revisore unico dei conti

In particolare, la **lettera a)** modifica il comma 1 dell'art. 24, il quale statuisce che ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando, tra l'altro, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti. La modifica è finalizzata a sostituire il riferimento alla composizione e ai poteri del collegio dei revisori dei conti con quello ai poteri del revisore dei conti, che pertanto saranno regolati dallo statuto del parco naturale regionale.

La **lettera b)** abroga conseguentemente il comma 2 dell'articolo 24, il quale disciplina la composizione del collegio dei revisori, stabilendo che in esso debba essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

Comma 1, lettera c) – Permessi e licenze del Presidente del parco regionale

La **lettera c)** dispone l'applicazione della disciplina in materia di permessi e licenze di assentarsi dal servizio, prevista dall'**art. 9, comma 7, della legge quadro, anche al Presidente** del parco regionale, **se lavoratore dipendente, pubblico o privato** (nuovo comma 3-bis dell'art. 24 della L. 394/1991).

Il richiamato comma 7, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, stabilisce l'applicabilità al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco delle disposizioni in materia di permessi e licenze di assentarsi dal servizio, che l'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL) reca per i sindaci, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i presidenti delle unioni montane dei comuni e i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 79, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano

in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Ai sensi del comma 3, i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Sulla base di quanto prevede il comma 4, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese.

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Articolo 16

Poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta (Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'art. 29 della legge quadro (legge n. 394 del 1991) attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.

Si ricorda che è il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente parco (come è espressamente previsto sia dal testo vigente che dal nuovo testo dell'art. 9 della legge quadro).

I poteri che per effetto dell'articolo in esame sono attribuiti al direttore sono quelli di:

- disporre l'immediata sospensione delle attività esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, e ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere;
- attivare le procedure previste in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro il congruo termine stabilito.

Articolo 17 **(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)**

L'articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi. La riforma, in particolare, aumenta leggermente l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.

Il nuovo **comma 1** conferma il carattere di **illecito penale** delle violazioni degli articoli 6 (*Misure di salvaguardia*), 11 comma 3 (*Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco*), 13 (*Nulla osta*) e 19, comma 5 (*Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali*), inasprendo leggermente le pene pecuniarie.

In particolare, è previsto:

- arresto fino a 12 mesi e ammenda da 150 a 30.000 per la violazione degli articoli 6 e 13;
- arresto fino a 6 mesi o ammenda da 400 a 15.000 euro per lo svolgimento delle attività vietate nei parchi e nelle aree marine protette in violazione degli articoli 11, comma 3 e 19, comma 5;
- raddoppio delle sole pene pecuniarie in caso di recidiva. La norma in vigore prevede invece, in tali casi, il raddoppio di tutte le pene (tanto detentive quanto pecuniarie).

La riforma aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della **confisca** nei casi di **violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali**. L'istituto della confisca viene ricondotto alle previsioni (artt. 7, 9 e 12) del decreto legislativo n. 4 del 2012⁶ relativo alla pesca e all'acquacoltura; in particolare, gli articoli 9 e 12 del decreto prevedono la confisca del pescato e degli attrezzi con i quali è stato commesso l'illecito tanto a titolo di pena accessoria (in caso di reato) quanto a titolo di sanzione amministrativa accessoria (in caso di illecito amministrativo).

Si valuti l'opportunità di non richiamare l'art. 7 del decreto legislativo n. 4 del 2012 in quanto si tratta di una disposizione che non prevede pene o sanzioni accessorie.

Il nuovo **comma 1-bis** disciplina la **sanzione amministrativa** applicabile al comando o alla conduzione di un'unità da diporto che violi il **divieto di navigazione a motore** laddove l'area protetta marina non sia segnalata con i

⁶ Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, *Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.*

mezzi e gli strumenti previsti dalla legge (art. 2, co. 9-bis della Legge quadro sulle aree protette, ovvero mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, AISM-IALA*⁷). La sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma compresa tra 200 e 2.000 euro; tale limite massimo viene dunque raddoppiato rispetto a quello vigente, pari a 1.000 euro.

Viene, inoltre, cassato il riferimento alla circostanza che il responsabile della violazione non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

Il nuovo **comma 2** inasprisce, esprimendola in euro, la **sanzione amministrativa** pecuniaria applicabile per la **violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette**, prevedendo una somma da 100 a 2.000 euro. Alla stessa stregua del novellato comma 1, si aggiunge la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della **confisca** nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali.

La norma vigente prevede che la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie saranno irrogate dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta, in base al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*, è la norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11).

L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa;
- archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);

⁷ Si ricorda che la richiamata AISM-IALA è un'associazione tecnica internazionale no-profit fondata nel 1957 con l'obiettivo di favorire la circolazione sicura, economica ed efficiente delle imbarcazioni, attraverso il miglioramento e l'armonizzazione degli aiuti alla navigazione, a beneficio della comunità marittima e a tutela dell'ambiente. L'associazione riunisce servizi e organizzazioni che si occupano della fornitura o della manutenzione degli ausili marini alle attività di navigazione, in mare e nelle vie navigabili interne.

- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

La sanzione amministrativa pecuniaria del comma 2 è ridotta dal **comma 2-bis**, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dalla citata AISM-IALA (di cui al menzionato art. 2, co. 9-bis, della Legge quadro sulle aree protette). Il contravventore dovrà infatti pagare una somma compresa tra i 50 ed i 1.000 euro (oggi la sanzione è di massimo 500 euro). La disposizione novellata, inoltre, elimina il riferimento alla circostanza che la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

La riforma introduce un **comma 2-ter** con il quale prevede che l'importo delle sanzioni previste dall'articolo 30 della Legge quadro venga aggiornato con cadenza quinquennale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In ordine alla formulazione di questa disposizione, si osserva che, nonostante il richiamo a tutte le sanzioni previste dall'art. 30, la possibilità di aggiornare con decreto del ministro le sanzioni va circoscritta all'importo delle sole sanzioni amministrative pecuniarie e non anche alle pene pecuniarie del comma 1.

Inoltre, si osserva che l'aggiornamento ministeriale non viene ancorato ad alcun parametro, diversamente da quanto previsto, ad esempio, per le sanzioni del codice della strada.

L'art. 195, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, infatti, così dispone: «La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1».

Tenuto conto che anche per le sanzioni amministrative vige una riserva di legge, si valuti l'opportunità di ancorare a qualche parametro oggettivo l'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il nuovo **comma 3** dell'articolo 30 inasprisce la reazione delle autorità a fronte di condotte che, oltre a costituire una violazione della legge sulle aree protette, integrino anche gli estremi di un **reato** ai sensi degli articoli 733 (*Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*) e 734 (*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*) del codice penale, o di un **delitto contro l'ambiente**, ai sensi degli articoli da 452-bis a 452-terdecies del codice penale.

Per le predette ipotesi (peraltro limitate ai soli articoli 733 e 734 c.p.), il vigente articolo 30, comma 3, della Legge sulle aree protette, facoltizza il giudice (o, in caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell'area protetta) a disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il novellato comma 3 impone il predetto **sequestro**, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine.

In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno.

Analogamente, il nuovo **comma 4** impone al giudice di disporre, in sede di condanna e solo nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito; la vigente disposizione prevede che il giudice possa, e non debba, procedere con la confisca.

Articolo 18

Comitato nazionale per le aree protette. Relazione al Parlamento (Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991), prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Il Comitato per le aree naturali protette, che era già previsto dall'art. 3 della legge quadro, è stato soppresso dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 281 del 1997, e le relative funzioni, ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, sono state assegnate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

In sintesi le funzioni svolte dal citato Comitato, composto da sei Ministri e da sei Presidenti di regioni o loro delegati, erano le seguenti:

- identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali;
- integrare la classificazione delle aree naturali protette;
- adottare il programma triennale per le aree naturali protette;
- approvare l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

Il nuovo articolo 33 della legge quadro prevede, al **comma 1**, l'istituzione presso il **Ministero dell'ambiente** del **Comitato nazionale per le aree protette**, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, né rimborsi spese.

Il vigente articolo 33 prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del [Consiglio nazionale per l'ambiente \(CNA\)](#), sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali. Le funzioni operative del Consiglio Nazionale dell'Ambiente risultano cessate definitivamente a decorrere dal 25 luglio 2012.

Funzioni e composizione del Comitato (commi 2 e 3 del nuovo art. 33)

Ai sensi del **comma 2**, il **Comitato** svolge i seguenti compiti:

- predisposizione del programma triennale per le aree naturali protette (di cui all'articolo 4 della citata legge quadro);

Al riguardo, si segnala che il programma triennale per le aree naturali protette, disciplinato dall'articolo 4 della legge quadro sulle aree protette, che è richiamato nella norma in esame, è stato soppresso dall'art. 76 del D.lgs. n. 112 del 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Una sua reintroduzione nell'ordinamento dovrebbe essere espressamente regolata.

- predisposizione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette da sottoporre al Ministro dell'ambiente per l'approvazione;
- proposta dell'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
- predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Ai sensi del **comma 3**, il **Comitato** è **composto** da un **rappresentante**: del Ministero dell'ambiente, che lo presiede; del Ministero delle politiche agricole; della Conferenza delle regioni e delle province autonome; dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.

Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato si avvale del supporto tecnico-operativo dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Relazioni al Comitato e al Parlamento (commi 4 e 5 del nuovo art. 33)

Il **comma 4** prevede la **trasmissione**, entro il mese di gennaio di ogni anno, al **Comitato nazionale** per le aree protette, di un **resoconto** analitico sulle **attività svolte** nell'anno precedente, da parte di ciascun Ente parco e di ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Il **comma 5** prevede la presentazione al Parlamento di una **relazione annuale del** Ministro dell'ambiente sulle **attività svolte** dagli **Enti parco** e dagli **altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale**, predisposta dal Comitato (ai sensi del comma 2, lettera d), dell'articolo in esame).

Articolo 19
Parco del Matese e Parco di Portofino
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 19 istituisce i **Parchi nazionali del Matese e di Portofino** (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). Sono aggiunte le lettere f-bis) e f-ter) all'articolo 34, comma 1, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/91).

L'art. 34 della legge 394/91, al comma 1, elenca i seguenti parchi nazionali: a) Cilento e Vallo di Diano; b) Gargano; c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Maiella; e) Val Grande; f) Vesuvio.

Per l'istituzione e l'avviamento dei due parchi, si prevede per l'esercizio **2017** uno stanziamento massimo di **300.000 euro per ciascun parco nazionale**.

A decorrere dal 2018, il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, rispettivamente, con uno stanziamento di 2.000.000 di euro e di 1.000.000 di euro.

Ai citati oneri, pari a 600.000 euro per l'anno 2017 e a **3.000.000 di euro** a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

Il comma 40 dell'art. 1 della L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati nella tabella A allegata alla medesima legge (tra i quali figurano anche i parchi nazionali), sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Lo stesso prevede che il relativo riparto sia annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il successivo comma 43 demanda la quantificazione della dotazione dei succitati capitoli alla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di bilancio).

Nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente sono allocate le somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Nel disegno di legge di bilancio, per il triennio 2017-2019, il capitolo presenta una dotazione rispettivamente pari a 71,1 milioni di euro per il 2017 e 70,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Articolo 20
Parco nazionale dello Stelvio
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, secondo e terzo periodo, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991), nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che **per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015** sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dispongono attualmente che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, e che le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della legge quadro.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.279, ha previsto che la gestione del Parco dello Stelvio sia attuata mediante la costituzione di un apposito Consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti. Tale Consorzio è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, sulla base dell'intesa avente ad oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta in data 27 marzo 1992 dal Ministro dell'ambiente, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Lombardia

L'intesa dell'11 febbraio 2015, a cui fa riferimento la norma, è stata sancita ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

L'articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che mediante intese tra Stato e Province autonome di Trento e di Bolzano si definiscano gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio.

L'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha disposto in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali del Parco nazionale dello Stelvio, prevedendo l'attribuzione delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio: 1) alla Regione Lombardia, per la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui al citato articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013; 2) alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, provvedendosi con norma di attuazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 107 del medesimo statuto (D.P.R. 670/1972).

L'intesa dell'11 febbraio 2015 prevede, tra l'altro, una configurazione unitaria del Parco assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia

autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'intesa dell'11 febbraio 2015 è stata recepita dalla regione Lombardia con la **legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39**.

Successivamente, con il **decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14** di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, è stato modificato ed integrato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio. In particolare, la norma dispone che, tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto n. 279 del 1974, sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Articolo 21
Aree marine di reperimento
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 21 reca alcune modifiche all'art. 36 della legge quadro (legge n. 394/1991), al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine (AMP), nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento (AMdR).

Comma 1, lettera a) – Criteri per l'istituzione di parchi e riserve nelle AMdR

Il comma 1, lettera a), interviene sulla norma vigente (comma 1, alinea, dell'art. 36 della legge quadro), che attualmente dispone che l'**istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento** possa avvenire sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel programma triennale per le aree naturali protette. La modifica in esame è finalizzata a stabilire che le indicazioni programmatiche da **considerare** devono essere non solo quelle derivanti dal programma citato, ma **anche** dal **programma triennale per le AMP** previsto dal nuovo art. 19-*bis* (introdotto dall'art. 12 della proposta di legge in esame).

Si segnala che il programma triennale per le aree naturali protette (previsto dall'art. 4 della legge quadro) è stato soppresso dall'art. 76 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Come già rilevato nella scheda riguardante l'art. 18 del testo in esame, che fa rientrare la predisposizione di tale programma tra i compiti del Comitato nazionale per le aree protette, una sua reintroduzione nell'ordinamento dovrebbe essere espressamente regolata.

Comma 1, lettere b) e c) – Modifica di alcune AMdR

Le lettere b) e c) del comma 1 sono finalizzate a **modificare la denominazione (e quindi, conseguentemente, anche la delimitazione)** delle seguenti aree marine di reperimento elencate nel comma 1 dell'art. 36 della legge quadro:

- l'area indicata come "Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)" viene ridenominata come "**Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli**" (nuova lettera g) del comma 1 dell'art. 36);
- l'area indicata come "Capo Spartivento - Capo Teulada", viene ridenominata come "**Capo Spartivento**" (nuova lettera o) del comma 1 dell'art. 36).

Per le citate AMdR non risultano ancora istituiti parchi o riserve marine. Nella relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali relativa all'anno 2015

([Doc. CXXXVIII, n. 4](#)) si legge infatti che “In Italia sono oggi istituite 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini. Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 52 aree marine di riferimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001” e nell’elenco delle 27 AMP riportato nella citata relazione non figurano le AMdR oggetto della disposizione in esame.

Articolo 22 **(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)**

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

Sostituzione di riferimenti normativi riguardanti la demolizione delle opere (commi 1 e 6)

In particolare, il **comma 1**, che modifica il comma 6 dell'articolo 6 della legge quadro, è volto a **sostituire**, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il **riferimento** alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla **demolizione delle opere abusive** prevista dall'**articolo 41 del testo unico in materia edilizia** di cui al D.P.R. 380/2001.

Si segnala che i citati commi dell'articolo 27 sono stati abrogati dall'art. 136, comma 2, lett. f), del testo unico e dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 378 del 2001, mentre l'articolo 41 del medesimo testo unico, oggetto della novella in esame, è stato sostituito dall'art. 32, comma 49-ter, del D.L. n. 269 del 2003.

Andrebbe valutata la congruenza della novella in esame, tenuto conto del fatto che l'articolo 32, comma 49-ter del D.L. 269/2003, che ha sostituito l'articolo 41 del T.U. in materia edilizia, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2004.

Secondo la **Corte costituzionale** "la norma in oggetto sostituisce l'art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva le diverse procedure che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse avvenire a cura dello stesso Comune (anche con l'intervento a sostegno di organi statali), con la possibilità, qualora si rivelasse impossibile l'affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione. Il comma 49-ter prevede invece che il Comune, così come le amministrazioni statali e regionali, debbano trasmettere ogni anno al prefetto l'elenco delle opere da demolire e che il prefetto provveda all'esecuzione delle demolizioni. La disposizione in oggetto contrasta con il primo ed il secondo comma dell'art. 118 Cost., dal momento che non si limita ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottrae al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che impongano l'allocatione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale".

L'**articolo 6 della legge 394/91** disciplina le misure di salvaguardia che in caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, individuano per la protezione di aree naturali ai sensi della legge quadro

394/91 (comma 1), prevedendo in particolare il divieto di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta, stabilendo altresì in caso di necessità ed urgenza deroghe alle suddette misure di salvaguardia in questione, restando ferma la possibilità di realizzare in tali ambiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comma 3).

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (comma 6).

Il **comma 6** modifica l'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, che disciplina gli interventi da attuare in caso di attività nelle aree naturali protette in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta. La norma prevede - in modo identico alla novella precedente - l'applicazione della procedura dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, in luogo di quella dettata dagli abrogati commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985.

Norme di coordinamento (commi 2-5)

Il **comma 2**, con una modifica all'articolo 10, comma 3, della legge quadro, che disciplina la costituzione e le funzioni della Comunità del parco, non prevede più la deliberazione della Comunità del parco sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 della legge 394/91, considerato che tale piano è stato abrogato a seguito delle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della proposta di legge in esame.

Il **comma 4** modifica la rubrica dell'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, sostituendola con la seguente "Corsi di formazione per guide del parco". A seguito della soppressione del citato piano pluriennale economico e sociale, infatti, l'unico comma dell'articolo 14 non abrogato è il comma 5, in base al quale l'Ente Parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

Il **comma 3** abroga l'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 che prevede l'elaborazione del piano del parco e del piano pluriennale economico-sociale da parte del Consiglio direttivo del parco e della Comunità del parco di cui agli

articoli 12 e 14 della legge 394/91. L'intervento è disposto anche in conseguenza delle modifiche recate con la lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del provvedimento in esame.

Da ultimo, il comma 5 modifica il riferimento normativo presente nell'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, in materia di competenze sulla vigilanza nelle aree protette marine, sostituendo il vigente richiamo al comma 7 dell'articolo 19 con il richiamo al comma 10 del nuovo art. 19, come disciplinato dall'art. 11 del provvedimento in esame.

Articolo 23
(Modifiche alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).

Il **comma 1** dell'articolo in esame novella il secondo periodo del comma 25 dell'art. 80 della L. 289/2002, che attualmente individua le sedi di Torino e Aosta in deroga alle disposizioni recate dall'art. 9 della legge quadro (L. 394/1991) che prevedono che l'ente parco abbia "sede legale e amministrativa nel territorio del parco". Tale parte della disposizione viene confermata dalla modifica del comma 1 dell'art. 9 operata dall'art. 4 della proposta di legge.

Considerato che la modifica in esame è volta a trasferire le sedi attuali di Torino ed Aosta in due comuni localizzati nel territorio del Parco, in coerenza con quanto prevede la disciplina generale sulla localizzazione delle sedi dei parchi, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere le parole "in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394".

L'attuale localizzazione delle sedi del Parco ha avuto origine con il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, con cui è stato istituito l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso», avente sede in Torino e un ufficio distaccato ad Aosta (art. 1), che ha assunto la gestione del Parco nazionale costituito dal precedente R.D. 1584/1922 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Successivamente la legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) ha introdotto, all'art. 9, comma 1, una norma generale secondo cui gli enti parco devono avere sede legale e amministrativa nel territorio del parco, prevedendo però, all'art. 35, comma 1, una norma transitoria per il Parco nazionale Gran Paradiso, secondo cui si provvede all'adeguamento ai principi della legge quadro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e con la regione Piemonte, «tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza».

Con accordo siglato il 9 ottobre 1996 tra il Ministro dell'ambiente, il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Presidente della regione Piemonte, è stato stabilito che nella definizione delle sedi dell'ente, da attuare al momento della redazione dello statuto, si individuassero la sede legale e della direzione a Torino, la sede amministrativa ad Aosta e due sedi operative e di coordinamento all'interno del Parco, precisamente nei comuni di Valsavarenche e di Ceresole Reale. In data 12 marzo 1997 è stata sottoscritta con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte l'intesa di cui all'articolo 35, comma 1, della L. 394/1991

e, con decreto del Ministro dell'ambiente⁸ 20 novembre 1997, n. 436, è stato emanato il regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro. Il disposto dell'art. 1, comma 2, di tale regolamento ha demandato allo statuto dell'Ente la ridefinizione delle sue sedi tenuto conto del disposto dell'art. 35, comma 1, della L. 394/1991.

In seguito, l'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della L. 394/1991, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal succitato decreto n. 871/1947. Il terzo periodo del medesimo comma 25 ha previsto, inoltre, la possibilità di prevedere uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.

In attuazione di tali disposizioni, l'art. 1, comma 2, dello [statuto dell'Ente Parco \(approvato con D.M. Ambiente DEC/DPN/2411 del 27 dicembre 2006\)](#) ha pertanto disposto che l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino ed una sede amministrativa in Aosta e che, inoltre, sono individuate due sedi operative in Ceresole Reale e in Valsavarenche.

Il **comma 2** dell'articolo in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria**, disponendo che l'ente parco provveda all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si fa notare che le disposizioni dell'articolo in esame sono pressoché identiche a quelle dell'art. 1 e del comma 2 dell'art. 2 dell'[Atto Senato n. 3573 della XVI legislatura](#), risultante dall'approvazione, da parte della Camera, della proposta di legge n. 4913.

⁸ Si ricorda che l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, prevede che l'adeguamento della disciplina del Parco ai principi della legge n. 394/1991 avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente.

Articolo 24
Autorizzazione paesaggistica
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio (dettata dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

Comma 1, lettere a) e b) - Attribuzione agli enti parco nazionali della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo in esame attribuisce agli **enti parco nazionali la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio** per gli interventi da realizzare **nel loro territorio** (nuovi ultimi due periodi del comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

La medesima norma dispone che l'ente può provvedere con un **unico atto**:

- sia **sulla domanda di nulla osta**, di cui all'art. 13 della L. 394/1991;
Tale articolo, che è modificato dall'art. 6 della proposta di legge in esame, dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, al fine di garantire la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento del parco e l'intervento oggetto dell'istanza.
- sia **sulla domanda di autorizzazione paesaggistica**, in base alla nuova procedura introdotta dalla lettera a) del comma in esame.

La lettera a) del comma in esame introduce una **speciale procedura per l'autorizzazione paesaggistica**, che si applica nel caso **di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali** (nuovo ultimo periodo del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

La stessa norma richiede, quale **condizione necessaria** per l'applicazione di tale procedura, che sia stato **già approvato il piano per il parco** e che esso sia dotato almeno dei contenuti del piano paesaggistico, in conformità alle previsioni dell'art. 12 della legge quadro sulle aree protette.

Si ricorda in proposito che l'art. 12 della legge quadro (L. 394/1991) stabilisce che il piano per il parco rappresenta lo strumento tramite il quale l'ente parco persegue la "tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali". Lo stesso articolo 12 dispone che il citato piano "sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione".

I contenuti del piano paesaggistico a cui la norma in esame fa riferimento sono elencati dall'art. 143, comma 1, secondo cui l'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, nonché la ricognizione degli immobili e delle aree vincolati e la relativa determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso. Lo stesso comma prevede inoltre che il piano possa provvedere all'eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree da sottoporre a tutela, nonché che includa le analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo. Il piano, inoltre, deve individuare gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela, nonché le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.

La speciale procedura in questione prevede che **l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso**, in base alla competenza attribuita dal comma 6 (il riferimento sembra essere al nuovo ultimo periodo introdotto dalla lettera b) del comma in esame), **attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche**.

Rispetto alla procedura ordinaria quindi, in cui sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente, si prevede che l'ente parco provveda sull'istanza di autorizzazione paesaggistica comunicando l'atto di assenso al soprintendente.

Andrebbe valutata l'opportunità di definire più chiaramente i ruoli dei vari soggetti coinvolti nella procedura da seguire nel caso di interventi insistenti sul territorio dei parchi nazionali, anche in relazione a quanto prevede la disciplina ordinaria.

Comma 1, lettera b) – Delega della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio agli enti gestori di aree naturali protette regionali

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo in esame prevede un'ulteriore modifica del comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, consequenziale alle modifiche testé commentate. Essa, infatti, interviene sulla parte del testo vigente che **consente alle Regioni di delegare** agli enti parco **la propria funzione autorizzatoria in materia di paesaggio**, prevedendo che tale delega non sia più destinata agli enti parco (a cui l'articolo in esame attribuisce espressamente la funzione in questione), ma agli enti gestori di aree naturali protette regionali, per l'autorizzazione di interventi riguardanti il territorio di tali aree.

Articolo 25 ***(Comitato paritetico per la biodiversità)***

L'articolo 25 attribuisce **nuove funzioni** al Comitato paritetico per la biodiversità.

L'articolo in esame prevede infatti che il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova **azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine**.

La norma prevede, inoltre, che il Comitato paritetico per la biodiversità fornisca il **supporto informativo** necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il **Comitato per il capitale naturale** esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale).

Con il **Decreto del 6 giugno 2011**, il Ministro dell'Ambiente ha istituito gli organismi di funzionamento della Strategia nazionale (Comitato Paritetico per la Biodiversità, Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità, Tavolo di consultazione).

Il Comitato Paritetico, a supporto della Conferenza Stato-Regioni, è composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome. In seno al Comitato Paritetico è costituito un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia operativa nell'attuazione e revisione della Strategia. Il Comitato è supportato per gli aspetti tecnico-scientifici dall'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità.

L'articolo 67 della **legge 28 dicembre 2015, n. 221**, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, ha disciplinato l'istituzione del Comitato per il capitale naturale, che trasmette entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia e delle finanze di un Rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio. Il Rapporto deve essere corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

Articolo 26
Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

In particolare, la **lettera b) del comma 1 dell'art. 26** novella la disciplina per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, recata dall'articolo 13 della legge 349/86. Il **nuovo articolo** stabilisce, al **comma 1**, che l'**individuazione**, effettuata con decreto del Ministero dell'ambiente (*rectius* del Ministro dell'ambiente, come già prevede la norma vigente), riguardi le **associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni**. La norma vigente prevede invece che l'individuazione con decreto riguardi le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni.

Relativamente ai criteri previsti per l'individuazione delle associazioni, la nuova disposizione prevede che siano basati:

- sulle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni;
- nonché sulla democraticità dell'ordinamento interno e sulla continuità e trasparenza dell'attività.

La norma vigente fa invece riferimento alle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché alla continuità dell'azione e alla sua rilevanza esterna.

Il nuovo articolo 13 inoltre non fa più riferimento al parere del [Consiglio nazionale dell'ambiente](#) ai fini dell'adozione del decreto. Le funzioni di tale organo risultano cessate definitivamente a decorrere dal 25 luglio 2012.

Il **comma 2** del nuovo articolo 13 demanda a un ulteriore **decreto del Ministro dell'ambiente**, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo **parere** delle competenti **Commissioni parlamentari** che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta (decorsi i quali il decreto può essere adottato), la definizione di **ulteriori criteri** per l'**individuazione** delle suddette **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale, nonché delle relative modalità.

Il **comma 3** del nuovo art. 13 prevede la **verifica** da parte del Ministero dell'ambiente della **sussistenza dei citati requisiti** per le **associazioni di protezione ambientale**, già individuate ai sensi della normativa attualmente

vigente, e l'eventuale **revoca** del **provvedimento** di individuazione ove la verifica dovesse avere un esito negativo.

Ai sensi del comma 4, del nuovo articolo 13, si procederà, invece, **a una verifica quinquennale** in merito alla sussistenza delle condizioni che consentiranno l'individuazione delle suddette associazioni in base alla nuova disciplina, nonché alla trasmissione di una **relazione** alle Commissioni parlamentari competenti.

La modifica di cui alla **lettera a) del comma 1 dell'art. 26**, che novella la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è finalizzata a espungere il riferimento alle associazioni di protezione ambientale presenti in almeno cinque regioni, relativamente alle terne che tali associazioni devono presentare ai fini della nomina dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente nel soppresso Consiglio nazionale dell'ambiente.. Si tratta di una modifica consequenziale a quanto dispone il nuovo articolo 13 della legge 349/1986.

Articolo 27

(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. Lo stesso articolo detta i principi e i criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega, nonché le modalità di adozione del decreto delegato. Tali criteri e modalità devono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Comma 1 - Delega per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po

Il comma 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po situate nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, **comprendente le aree** del perimetro:

- del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la L.R. **Veneto** n. 36/1997;
- del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la L.R. **Emilia-Romagna** n. 27/1988.

Lo stesso comma stabilisce altresì che sono considerate **aree contigue al Parco del Delta del Po**, ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 (che viene modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), della proposta di legge in esame, al cui commento si rinvia), i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale (ZPS), confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che **conservano l'attuale regime vincolistico di tutela**.

La rete "Natura 2000" è stata istituita dalla Direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat), che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria (SIC) e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Della rete fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE).

La normativa regionale dell'Emilia-Romagna prevede, per la tutela delle aree della "rete Natura 2000", misure generali di conservazione, da applicare su tutti i siti della Regione (o su gruppi di siti omogenei) e misure specifiche che si applicano ai singoli siti. Le misure generali di conservazione vengono approvate dalla Regione, mentre compete agli enti gestori dei siti approvare le misure specifiche. Le misure generali di conservazione oggi vigenti in Emilia-Romagna sono state approvate con la [Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013](#).

Le misure di conservazione relative ai "siti Natura 2000" del Veneto sono invece state approvate con la [Delibera della Giunta regionale n. 786 del 27 maggio 2016](#).

Comma 1 – Termine di scadenza della delega

Il decreto legislativo dovrà essere adottato dal Governo **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge.

Comma 2 – Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega

Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi che devono informare l'adozione del decreto delegato:

a) introdurre una **disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco** del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio (previste dalla legge quadro n 394/91, dalle leggi regionali istitutive dei parchi regionali, nonché dalle citate direttive "habitat" e "uccelli") e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge sulla caccia (L. 157/1992);

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì finalità di sviluppo socio-economico mediante la **promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile**, anche mediante lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a **rivalutare e rendere socialmente disponibile il proprio patrimonio di risorse** ambientali, faunistiche e storico-culturali; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'uso del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda all'**elaborazione di un piano del Parco** del Delta del Po, **entro 6 mesi dall'insediamento dei suoi organi**, che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti del piano paesaggistico.

Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

Il Programma "Uomo e Biosfera" (MAB – *Man and Biosphere*) è un'iniziativa intergovernativa, del settore scienze dell'UNESCO, che ha per obiettivo principale quello di promuovere, sin dal 1971, l'idea che sviluppo socioeconomico e conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica e culturale non siano incompatibili fra di loro. Nell'ambito di questo programma è stata costituita una rete mondiale di Riserve della Biosfera: aree comprendenti ecosistemi terrestri, marini/costieri, o una combinazione degli stessi, riconosciute a livello internazionale nella struttura stessa del Programma MAB dell'UNESCO, dove l'accento è posto su forme di gestione integrata, partecipata e decentralizzata dello sviluppo.

Nel [sito web creato in collaborazione dai due parchi regionali](#) si legge che il Delta del Po, dopo essersi candidato come riserva della biosfera nel 2013, ha ottenuto il riconoscimento nel 2015 e che "oggi e nei mesi a venire si sta lavorando con un importante modello di governance per definire il piano di gestione della riserva della biosfera".

e) prevedere la **successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali** e che gli atti inerenti la successione siano fiscalmente neutri e non soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA;

f) **assicurare la continuità occupazionale**, presso il nuovo Ente parco, **dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali** in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) **disporre le necessarie abrogazioni e modificazioni della normativa vigente** in contrasto con la nuova normativa;

h) **integrare il piano per il parco con il piano d'azione della Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO**, così come riconosciuta nell'anno 2015.

Comma 3 – Modalità di adozione del decreto delegato

In base al comma 3, il decreto delegato è adottato:

- su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- previa **intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto**, che è **obbligatoria** (la norma precisa infatti che il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto);
- dopo aver ottenuto il **parere delle Commissioni parlamentari competenti**.

In proposito la norma prevede che le Commissioni si pronuncino **entro 30 giorni** dalla data di trasmissione;

Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni competenti, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e i necessari elementi integrativi di informazione e

motivazione. **Trascorsi 10 giorni** dalla data della nuova trasmissione, se le Commissioni parlamentari competenti non si pronunciano allora **il decreto può essere comunque adottato**.

Comma 4 – Eventuali futuri correttivi del decreto delegato

In base al comma 4, il Governo può adottare, **entro due anni** dall'entrata in vigore del decreto delegato, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto.

L'adozione dei decreti correttivi da parte del Governo dovrà avvenire nel **rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e delle medesime procedure** previste dall'articolo in esame per l'emanazione del decreto delegato.

Articolo 28

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo il contenuto della delega scaduta disciplinata dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

L'articolo 70 della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (cd. collegato ambientale), prevede l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), con uno o più decreti legislativi, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi. Il termine per l'esercizio della delega è scaduto il 2 agosto 2016, ossia sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2015.

Gli ecosistemi forniscono numerosi vantaggi definiti beni e servizi ecosistemici. I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono, ad esempio, il cibo, l'acqua, i carburanti e il legname; i servizi, invece, comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e molti altri meccanismi regolatori naturali. Per approfondire tale tematica si rinvia al portale dell'ISPRA, in cui sono illustrati che cosa sono i [Servizi Ecosistemici](#) e il relativo progetto di ricerca internazionale [Millennium Ecosystem Assessment](#) (Valutazione degli Ecosistemi del Millennio).

L'articolo 28, commi 1 e 2, **delega** il Governo, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare **uno o più decreti legislativi**, finalizzati all'introduzione di un **sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici** (PSE), su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata. L'articolo 70 della legge 221/2015, al comma 2, prevede, ai fini dell'adozione dei medesimi decreti delegati, una intesa in sede di Conferenza unificata.

I decreti legislativi per l'introduzione del sistema PSE, previsti dal comma 1 sono adottati, ai sensi del comma 2, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**, che riprendono ampliandoli i principi e i criteri direttivi elencati nel comma 2 del citato articolo 70:

- definizione del sistema su base volontaria come remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari (**lettera a**);
- applicazione del sistema nelle concessioni di un bene naturalistico di interesse comune (**lettera b**);
- individuazione dei servizi oggetto di remunerazione e del loro valore, degli obblighi contrattuali e delle modalità di pagamento (**lettera c**);
- remunerazione in ogni caso di determinati servizi (relativi, ad esempio, alla difesa del suolo, fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura,

alla regimazione delle acque nei bacini idrici, alla salvaguardia della biodiversità) (**lettera d**);

- considerazione nel sistema di PSE di interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché di interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità (**lettera e**);
- coordinamento e razionalizzazione degli strumenti esistenti in materia (**lettera f**);
- remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni e dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni (**lettera g**);
- destinazione delle risorse derivanti dal sistema anche alla manutenzione del capitale naturale (**lettera h**);
- forme di premialità per i comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale (**lettera i**);
- **preclusione dal sistema di PSE delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché della funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del [Protocollo di Nagoya](#) alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (lettera l);**

Per **stoccaggio** si intende il deposito in strutture del sottosuolo del gas naturale prelevato dalla rete di trasporto nazionale e successivamente reimmesso nella rete in funzione delle richieste del mercato. Lo stoccaggio è una **attività mineraria soggetta a concessione**⁹.

Si ricorda in proposito, che gli stoccaggi sotterranei di gas naturale possono in via generale essere realizzati in diversi tipi di strutture, e precisamente:

- in **giacimenti di produzione di gas esauriti o in via di esaurimento. Tutti i siti di stoccaggio attivi in Italia sono** - secondo le informazioni fornite dal MISE-Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche sul suo [sito istituzionale](#) - **di questo tipo;**
- in **acquifero profondo** ossia strutture porose nelle quali il gas viene iniettato spiazzando l'acqua esistente e impianti di questo tipo non sono presenti in Italia (mentre lo sono in Francia, USA, Canada).

Si ricorda in proposito che con D.M. MISE 3 aprile 2013 è stata rigettata l'istanza presentata in data 1 luglio 2002 dalla Independent Gas Management (Rivara Gas Storage S.r.l.) per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas

⁹ Il **D.L. n. 133/2014** prevede (**articolo 38**) che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di **stoccaggio sotterraneo di gas naturale** siano attività di **interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili**. Le modalità per il conferimento delle concessioni e per lo svolgimento delle attività di stoccaggio, sono disciplinate con D.M. 21 gennaio 2011. Il successivo Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 ha stabilito le relative procedure operative definendo, tra l'altro, l'*iter* di rilascio di una concessione di stoccaggio⁹. La successiva Circolare Ministeriale 15 luglio 2011 ha esplicitato le modalità di attuazione di alcune disposizioni del decreto direttoriale, con particolare riferimento agli adempimenti di competenza degli Uffici territoriali UNMIG della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.

naturale in unità geologica profonda da realizzare in località Rivara (San Felice sul Panaro-MO).

Si ricorda, inoltre che il 16 luglio 2015 è stato siglato un accordo operativo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero dello sviluppo economico, il primo in Italia, sulle attività estrattive (si veda in proposito il [comunicato stampa](#) diffuso in merito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome);

- in miniere non più utilizzate o cavità ricavate in formazioni saline sotterranee. Impianti di questo tipo sono presenti in Canada, Germania e Francia.

- tenere conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della citata legge n. 221 del 2015 (**lettera m**).

L'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha disciplinato l'istituzione del Comitato per il capitale naturale, che trasmette entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia e delle finanze di un Rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio. Il Rapporto deve essere corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.

Il **comma 3 dell'articolo 28** prevede la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi previsti alle **Commissioni parlamentari** competenti e i termini per l'espressione dei **pareri** previsti. In particolare, se il termine per l'espressione dei pareri scade nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1 per l'adozione dei suddetti decreti legislativi (un anno dalla data di entrata in vigore della legge), quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

Il **comma 4** consente l'adozione di **decreti integrativi e correttivi** entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dall'articolo in esame.

Articolo 29
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo 29 introduce, con riferimento a tutte le disposizioni, nonché con riferimento alla legge 394/1991, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che tali disposizioni sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Le disposizioni della proposta di legge in esame non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. L'esplicitazione di questo principio è stata introdotta in passato principalmente nelle leggi finanziarie per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull'effettiva estensione di disposizioni incidenti sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale. La clausola di salvaguardia è ormai inserita in tutti i provvedimenti che possono riguardare le competenze delle regioni a statuto speciale e costituisce uno dei parametri su cui si fondano i giudizi della Corte costituzionale.